
BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

MANTOVA, 21 NOVEMBRE 2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

Termine per l'approvazione

31.12.2019

???

ALLEGGERIMENTO DEI VINCOLI

Ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, D.L. 50/2017, a partire dal 2018 i limiti relativi alle spese riguardanti:

- incarichi di consulenza, studio e ricerca
- sponsorizzazione
- relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza
- stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni

non si applicano ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che rispettano nell'anno precedente i vincoli di finanza pubblica.

E' abrogato il divieto per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza (Art. 22, comma 5 quater, D.L. 50/2016 convertito nella legge 96/2017)

Riguardo alle spese di formazione il comma 2 dell'art. 57 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla manovra 2020) dispone, a decorrere dal 2020, l'abrogazione del limite previsto dall'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

ALLEGGERIMENTO DEI VINCOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 905, della legge 145/2018, a decorrere dall'esercizio 2019 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) art. 5, commi 4 e 5, della legge 67/1987 [*comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario*]

b) art. 2, comma 594, della legge 244/2007 [*piani triennali di razionalizzazione della spesa*]

c) art. 6, commi 12 e 14, del D.L. 78/2010 [*missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 e acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009*]

d) art. 12, comma 1-ter, del D.L. 98/2011 [*operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento*]

e) art. 5, comma 2, del D.L. 95/2012 [*spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi*]

f) art. 24 del D.L. 66/2014 [*limitazione alle locazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*]

nei riguardi dei comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Inoltre, sempre alle stesse condizioni, i Comuni possono riconoscere incentivi agli uffici tributi per il recupero dell'evasione relativa all'IMU ed alla TASI.

ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 163 del TUEL:

«Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria».

In presenza del decreto di proroga del termine per l'approvazione del bilancio , con lo stesso decreto è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla nuova data di scadenza.

E' necessario redigere preliminarmente il prospetto del risultato di amministrazione presunto con riferimento al nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011

ATTENZIONE! La gestione provvisoria diventa immediatamente **obbligatoria** se risulta un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente (punto 8.3 principio competenza finanziaria) e si deve immediatamente procedere all'approvazione del bilancio di previsione iscrivendo tra le spese il disavanzo.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Sulla base di quanto previsto dall'art. 163 del TUEL in regime di esercizio provvisorio si deve fare riferimento agli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2018/2020 per l'annualità 2019, eventualmente aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, le spese correnti per importi non superiori ad un dodicesimo dei suddetti stanziamenti, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.

Sono escluse dal suddetto limite le spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi,
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi

Possono essere impegnate solo spese correnti, le eventuali spese contabilizzate nelle partite di giro, nonché lavori pubblici ed altri interventi di somma urgenza.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Sempre in regime di **esercizio provvisorio** I pagamenti possono essere effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

All'avvio **dell'esercizio provvisorio** l'ente deve trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza previsti nel 2019 come risulta dal bilancio pluriennale 2018/2020, aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato”.

ESERCIZIO PROVVISORIO

Nel corso dell'esercizio provvisorio è possibile apportare le seguenti variazioni al bilancio provvisorio (punto 8.13 principio competenza finanziaria)

a) per quanto riguarda le spese, la possibilità di effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza:

- dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi;
- dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;
- variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate:

- compensative all'interno della medesima tipologia;
- compensative tra capitoli all'interno della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli

ESERCIZIO PROVVISORIO

In assenza di variazioni compensative, con delibera di Giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero, nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti.

Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire il capitolo, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare.

Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo anche oltre l'importo previsto.

E', altresì, consentita la variazione al bilancio nella seguente ipotesi:

- utilizzo delle quote vincolate del risultato d'amministrazione per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del Dlgs 267/2000)

A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione, la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo del risultato di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di pre-consuntivo dell'esercizio precedente (All. 4.2 punto 8.11);

ESERCIZIO PROVVISORIO

Riaccertamento parziale dei residui

Tale istituto ha lo scopo di garantire la possibilità di pagare rapidamente delle somme correlate ad entrate vincolate, originariamente imputate all'esercizio precedente e per le quali la maturazione della condizione di esigibilità è scattata nei primi mesi dell'esercizio in corso, prima dell'avvenuto riaccertamento ordinario dei residui.

E' il caso di una spesa per fornitura inizialmente impegnata nel 2019 la cui esecuzione è però intervenuta all'inizio dell'esercizio 2020, diventando necessario procedere al pagamento in tempi celeri. In questi casi, attendere il riaccertamento ordinario dei residui legato alla predisposizione ed approvazione del rendiconto, potrebbe comportare la maturazione di interessi moratori con relativa responsabilità patrimoniale.

In questo caso, con provvedimento (determina) del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, diviene possibile effettuare un riaccertamento parziale di tali residui, il cui effetto sarà recepito nell'ambito della successiva deliberazione della giunta.

ATTENZIONE! opera pubblica avviata nel 2019 con cronoprogramma di spesa tra il 2019 e 2020 per la quale nel 2019 non sono stati registrati impegni ma si sono verificate le condizioni per l'accantonamento dell'intero quadro economico a FPV. Se all'inizio del 2020 si presenta la necessità di sostenere una spesa facente parte del quadro economico, è possibile variare la distribuzione degli stanziamenti di spesa tra l'esercizio 2019 e 2020 per impegnare nel 2020 la spesa resasi necessaria e urgente. Trattandosi di un adeguamento del cronoprogramma e non operazione di riaccertamento dei residui, la competenza è della giunta, senza necessità del parere dell'organo di revisione (Commissione Arconet del 24.5.2017)

ESERCIZIO PROVVISORIO

Adeguamento dei residui fra preventivo e rendiconto

È possibile, tuttavia, che nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l'importo dei residui presunti, se «sottostimati» rispetto ai dati di preconsuntivo, per non determinare ritardi nel pagamento dei debiti (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti). Quest'ultima fattispecie, non essendo espressamente regolata dalla legge, può essere oggetto di specifica disciplina regolamentare da parte degli enti.

In assenza di disciplina nei regolamenti di contabilità, la Commissione Arconet nella seduta del 22 febbraio 2017 ha sottolineato che le variazioni dei residui non si configurano come variazioni di bilancio, in quanto sono effettuate al solo scopo di adeguare il documento di previsione ai risultati del rendiconto ritenendo, pertanto, che l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. In presenza di variazioni dei residui che non comportano la necessità di adeguamenti di cassa, la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale del responsabile. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall'allegato 8 al Dlgs 118/2011.

ESERCIZIO PROVVISORIO

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento, ma è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria

E' pure permessa la rinegoziazione dei mutui (art. 7, comma 1, del DI 78/2015 convertito dalla legge 125/2015).

Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti:

- a) da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- b) da obblighi tassativamente previsti dalla legge;
- c) per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

GESTIONE PROVVISORIA

La gestione provvisoria rappresenta sostanzialmente una sanzione per non aver ancora approvato il bilancio di previsione entro il termine previsto dalla legge.

Essa dura fino all'approvazione del bilancio che dovrebbe avvenire entro 20 giorni e, comunque, entro il termine indicato o approvato, su richiesta dell'ente, dalla Prefettura.

Nel corso della **gestione provvisoria** l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

CONTROLLO RISPETTO TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO

Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio non oltre il termine di cinquanta giorni dalla scadenza di quello prescritto per l'approvazione del bilancio stesso.

La nomina spetta al Prefetto nei soli casi in cui lo statuto dell'ente non preveda diversamente (art. 1, D.L. 13/2002 convertito nella legge 75/2002), il quale assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a cinquanta giorni (art. 18. c. 3, D.L.50/2017) per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Tale disposizione è stata resa permanente dall'art. 1, comma 1132, della legge 145/2018.

In caso di ritardo nell'approvazione del bilancio scatta il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo. Il divieto viene meno nel momento in cui l'adempimento è eseguito (articolo 9, comma 1-quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2014)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PEG in esercizio provvisorio

Come noto con l'armonizzazione contabile il PEG ha assunto carattere pluriennale dovendosi riferire al medesimo orizzonte temporale del bilancio di previsione.

Per consentire la continuità dell'azione amministrativa si possono, quindi, presentare tre situazioni:

1) enti che nel 2019 hanno approvato il Peg triennale per il periodo 2019/2021:

In questo caso non è necessario adottare altri atti in quanto mantiene validità quello già in vigore con riferimento, ovviamente, al secondo esercizio, eventualmente aggiornato nel corso del 2019

2) enti che nel 2019 hanno approvato il Peg annuale:

non potendo fare riferimento all'esercizio precedente, è necessario che la Giunta provveda ad approvare un peg provvisorio valido fino all'approvazione del bilancio 2020/2022

3) enti che nel 2019 non hanno approvato il Peg (comuni fino a 5.000 abitanti):

è necessario che la Giunta deliberi l'assegnazione provvisoria delle risorse che legittimi la gestione delle stesse da parte dei responsabili con riferimento agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio 2019/2021 eventualmente aggiornato

CONDIZIONE PRIMARIA

In base all'articolo 162, comma 6 del Tuel, il bilancio di previsione deve garantire l'equilibrio di competenza, comprensivo dell'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'eventuale recupero del disavanzo di amministrazione e un fondo di cassa finale non negativo nel primo esercizio del triennio di riferimento.

Per le entrate con un incerto grado d'inesigibilità, la previsione di cassa non potrà mai eccedere quanto mediamente si è riscosso negli ultimi esercizi (deliberazione 9/2016 della sezione Autonomie della Corte dei conti).

PARERE ORGANO DI REVISIONE

L'art. 9 bis del D.L. 113/2016 convertito nella legge 164/2016 ha modificato l'art. 174, comma 1, del TUEL disponendo che lo schema di bilancio di previsione finanziario ed il Documento Unico di Programmazione predisposti dall'organo esecutivo sono presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.

Il fatto che non si faccia cenno alla relazione dell'organo di revisione non significa che la stessa possa essere presentata successivamente in quanto , come dispone il Dlgs. 118/2011, la stessa fa parte degli allegati al bilancio medesimo.

ALLEGATI

L'art. 11, comma 3, del Dlgs. 118/2011 dispone che al bilancio di previsione finanziario debbano essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (fare riferimento al nuovo prospetto previsto dal D.M. 18.5.2017 –sesto aggiornamento Dlgs. 118/2011);
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (facoltativa per i Comuni fino a 5.000 abitanti);
- g) la nota integrativa;
- h) piano degli indicatori (definito con D.M. 22.12.2015)
- i) la relazione del collegio dei revisori dei conti

ALLEGATI

nonché quelli previsti dall'art. 172 del Dlgs. 267/2000 come modificato dal Dlgs. 118/2011 e cioè:

- a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- b) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- d) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18.2.2013 che trovano applicazione a al bilancio di previsione a partire dall'esercizio finanziario 2020.

ALLEGATI

Qualora al bilancio di previsione sia applicato il risultato di amministrazione accantonato, vincolato o destinato ad investimenti, alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto sono obbligatoriamente aggiunti i prospetti a/1), a/2 e a/3 di cui, rispettivamente agli allegati n. 1, 2 e 3 al D.M. 1.9.2019 nei quali sono indicato gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto.

In merito esiste ancora il dubbio se tale obbligo scatta già dal bilancio di previsione 2020/2022 oppure solo dal 2021/2023.

(v. riunione Commissione Arconet del 19.6.2019)

ALLEGATI

Non devono più essere allegati:

- il piano di valorizzazione e alienazione dei beni non strumentali all'attività dell'ente
- il programma triennale dei lavori pubblici

che devono essere inseriti nel Documento unico di programmazione

- nota che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti dalla eventuale sottoscrizione di strumenti finanziari da inserire nella nota integrativa

ed il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e obiettivo programmatico del patto di stabilità interno in quanto lo stesso dovrà coincidere con l'equilibrio del risultato di competenza dell'esercizio.

ATTENZIONE: il TAR della Campania, con sentenza n. 6128/2018 ha annullato la delibera del consiglio comunale che aveva approvato il bilancio e i suoi allegati nonostante l'assenza del documento obbligatorio riguardante il piano degli indicatori.

NOTA INTEGRATIVA

Fra gli allegati al bilancio di previsione 2019/2021 autorizzatorio, particolare attenzione deve essere riservata alla nota integrativa.

In base all'art. 11, comma 5, del Dlgs. 118/2011 la nota integrativa deve indicare:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, evidenziando il tipo di crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;

NOTA INTEGRATIVA

- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle eventuali garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi rendiconti della gestione e gli eventuali bilanci consolidati deliberati riguardanti il penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione sono consultabili nel proprio sito internet (tali documenti contabili devono essere allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco)
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

PUBBLICAZIONE

Entro trenta giorni dalla loro adozione devono essere pubblicati i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, rendendo accessibili i dati relativi alle entrate ed alle spese **secondo lo schema tipo e le modalità definite con DPCM 29.4.2016 (G.U. 16.6.2016, n.139** (art. 8, comma 1, D.L. 66/2014, convertito nella legge 89/2014)

L'art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 dispone, altresì, l'obbligo di inviare il bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine previsto dalla legge per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 della legge 196/2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, prevedendo, in caso di inadempimento, la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal ministero dell'Interno, comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

Viene, inoltre, applicata la sanzione prevista dall' art. 9, comma 1-*quinquies*, del DI n. 113/2016, convertito nella legge 160/2016, rappresentata dal divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (art. 1, comma 904, legge 145/2018)

L'art. 1, comma 902, della legge 145/2018 stabilisce che tale adempimento sostituisce, a partire dal 2019, la trasmissione delle certificazioni del bilancio di previsione al ministero dell'interno.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale nn. 247/2017 e 101/2018, le città metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal Dlgs 118/2011 (art. 1, commi da 819 a 830, legge 145/2018)

Gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo (art. 1, comma 821, legge 145/2018).

L'informazione è tratta dal prospetto della verifica degli equilibri riportata nel rendiconto di gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011).

Nella seduta del 9 gennaio 2019 della Commissione Arconet era stata portata all'attenzione della stessa l'ipotesi di inserire, tra le componenti valide ai fini della determinazione dell'equilibrio finale, anche lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché gli altri stanziamenti non impegnati ma destinati a confluire nelle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, trattandosi di fatto di spese potenziali.

Con l'approvazione del D.M. 1.8.2019, 11° aggiornamento del Dlgs. 118/2011, sono stati aggiornati i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

I prospetti concernenti il “Quadro generale riassuntivo” e gli equilibri sono stati, pertanto, sostituiti rispettivamente dai prospetti di cui agli allegati n. 7 e 8 al D.M. 1.9.2019.

In essi sono stati aggiunti:

- le risorse stanziata nell’esercizio destinate agli accantonamenti ma non impegnate
- le risorse vincolate nel bilancio accertate ma non impegnate

ottenendo l’equilibrio di bilancio

ed aggiungendo successivamente l’importo delle variazioni (positive o negative) degli accantonamenti disposte in sede di redazione del rendiconto

ottenendo l’equilibrio complessivo.

Non risulta ancora chiarito a quale grandezza si riferisca il pareggio previsto dal comma 821, per poter affermare che l’ente sia in equilibrio, anche se è presumibile che si dovrà fare riferimento all’equilibrio complessivo

Per l’esercizio 2019 il nuovo prospetto avrà, comunque, solo finalità conoscitiva in quanto non sembra ancora stato deciso quale dei due saldi, equilibrio di bilancio (W2) o equilibrio complessivo (W3), sia da considerare al fine di poter affermare che un ente sia in equilibrio, per il rispetto del comma 821 della legge di bilancio 2019.

EQUILIBRIO DI BILANCIO

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (<u>accertate ma non impegnate</u>)	(-)
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	

EQUILIBRIO DI BILANCIO

W1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE C/CAPITALE	
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)
Risorse vincolate nel bilancio	(-)
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO di parte c/capitale	
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (a seguito di eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio)	(-)
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO di parte c/capitale	

Per la compilazione di entrambi i riquadri, i principi spiegano il collegamento con i prospetti delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti

EQUILIBRIO DI BILANCIO

REBUS

Nell'ordinamento resta, però, la legge 243/2012 non esplicitamente abrogata dalla legge 145/2018 anche per il diverso quorum richiesto trattandosi di una legge rinforzata, secondo la quale «I bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali».

Gli enti territoriali, dopo la legge 145/2018 e sulla base della legge 243/2012, devono ancora rispettare l'equilibrio finale oppure possono considerare rilevante anche l'indebitamento così come l'avanzo di amministrazione?

Con la deliberazione n. 52/2019 la Sezione di controllo della Corte dei conti per il Trentino - Alto Adige ha rimesso al Presidente della Corte dei conti di valutare un'eventuale vaglio della Sezione delle Autonomie o delle Sezioni riunite, le seguenti questioni di massima:

«se il comma 821 della legge 145/2018 abbia abrogato il comma 1 dell'art. 9 della legge 243/2012 e se, oltre ad aver ridefinito il parametro dell'equilibrio di bilancio in senso difforme da quanto disposto dall'art. 9, c. 1 e c. 1-bis, della legge 243/2012, abbia prodotto effetti anche sulle condizioni per il ricorso all'indebitamento da parte di Regioni ed Enti locali disciplinate, in particolare, dall'art. 10, comma 3, della medesima legge 243/2012»

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Resta, comunque, ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo art. 1, e cioè:

477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo

478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Da ultimo, occorre, comunque, ricordare che le disposizioni normative in materia di spesa di personale che fanno riferimento alle regole del patto di stabilità interno o al rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'art. 9 della legge 243/2012, o più in generale, degli obiettivi di finanza pubblica, si intendono ora riferite all'equilibrio di bilancio.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il Principio sulla programmazione ha introdotto il “documento unico di programmazione” (DUP) in sostituzione della relazione previsionale e programmatica.

Il DUP dovrebbe essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni con la possibilità di aggiornarlo entro il 15 novembre, contestualmente allo schema di bilancio di previsione. **Tali termini non sono perentori.**

Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce. (art. 8 dell'all.4/1 del Dlgs 118/2011)

Il DUP non è un allegato al bilancio di previsione ma un atto a sé stante, approvato a monte del bilancio cui quest'ultimo dovrà fare riferimento.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

E' previsto un DUP «ordinario» per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, un DUP semplificato per i Comuni da 2.000 a 5.000 abitanti (D.M. 20.5.2015) ed DUP ulteriormente semplificato per quelli fino a 2.000 abitanti . (D.M. 18.5.2018)

Il DUP ordinario si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Ogni anno viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e, qualora siano intervenute variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente, occorre darne adeguata motivazione.

Per scivolamento vengono ripresi gli obiettivi previsti per i due anni successivi nel DUP precedente con possibilità, ovviamente, di rimodularli

Riguardo al contenuto delle due sezioni occorre seguire il percorso puntualmente indicato dal principio contabile applicato alla programmazione.

DUP semplificati

In entrambi viene meno l'articolazione del documento nelle due Sezioni strategica ed operativa.

La versione riguardante i Comuni fino a 2.000 abitanti è ancora più leggera in quanto non è più richieste l'analisi sulla situazione socio-economica, sulla popolazione, sul territorio e gli obiettivi strategici per ogni missione.

Devono, comunque, sempre essere individuate le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.

Per la loro redazione occorre fare riferimento a quanto indicato nei succitati decreti ministeriali.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il DUP, sia normale che semplificato, deve contenere:

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma biennale di forniture e servizi di cui all'articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016 e regolato con D.M. 14/2018
- programma triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del D.lgs. 165/2001
- piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 (facoltativo)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

In riferimento agli strumenti di programmazione, a partire dal 2019 gli stessi non devono più essere approvati singolarmente e preliminarmente dalla Giunta ma, come prevede il principio contabile della programmazione, recentemente aggiornato con il D.M. 29 agosto 2018, gli stessi sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, a meno che la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP: in tal caso gli stessi possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP (punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione).

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

La redazione del programma triennale ed elenco annuale delle OO.PP a partire dal 2019 è disciplinata dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 e dal Decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14/2018

In particolare il D.M. 14/2018 prevede che le Amministrazioni adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati allo stesso decreto .

Nel programma triennale sono compresi:

- l'elenco di eventuali opere pubbliche incompiute alle quali dovranno essere destinate in via prioritaria le risorse disponibili, al fine di giungere al loro completamento. Se gli enti non fossero in grado di individuare le necessarie risorse finanziarie, dovranno indicare soluzioni alternative , nonché l'indicazione dei lavori inclusi nell'elenco annuale 2018, non avviati e non riproposti nel nuovo piano.
- tutti i lavori con importo pari o superiore ai 100.000 euro

Le opere sono inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione

Sono iscritti nell'elenco annuale dei lavori pubblici i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;
- c) approvazione del livello minimo di progettazione
- d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Da ricordare che per ciascun lavoro deve essere riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro, comprensivo delle forniture e dei servizi connessi alla realizzazione dello stesso,

Nell'elencazione delle fonti di finanziamento devono essere indicati anche i beni immobili disponibili per i quali è prevista la cessione a titolo di corrispettivo con indicazione del lavoro cui sono associati, nonché i beni immobili di proprietà dell'ente per i quali è prevista la concessione in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

Se si tratta di contributi, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 3, del nuovo codice dei contratti, gli stessi devono essere disponibili. Pertanto è da ritenersi come in passato (vedasi art. 14, comma 9, legge 109/1994 e art. 128, comma 10, del Dlgs 163/2006) che nell'elenco annuale potranno essere inserite solamente le opere per le quali il contributo che rappresenta la sua copertura finanziaria trovi corrispondenza nel bilancio dell'ente erogatore o che sia già stato comunicato.

I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo.

Tener presente che l'obbligo di allocazione in bilancio delle opere pubbliche sussiste solo per quelle dell'elenco annuale. Invece per le opere del secondo e terzo anno della programmazione le amministrazioni possono evitare di inserirle nel bilancio, in attesa di individuare la relativa copertura finanziaria.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Pubblicizzazione del programma

Sulla base di quanto prevede l'art. 5, comma 5 del D.M. 14/2018 il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal referente responsabile del programma, sono pubblicati sul sito del Comune. L'avviso deve specificare l'eventuale possibilità di presentare osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con pubblicazione in formato open data sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di pertinenza.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione con le stesse suddette modalità.

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Termine massimo per l'approvazione del programma

Lo stabilisce l'art. 5, comma 6 del D.M. 14/2018 secondo il quale l'approvazione deve avvenire entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione.

Se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP.

Ciò significa che non vi è alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma triennale delle opere pubbliche, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Fino ad allora, l'ente non potrà dar corso ad alcun lavoro previsto nel piano, a meno che non si tratti di un lavoro previsto nella seconda annualità del programma triennale precedente

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE OO.PP

Modifiche al programma

Il programma triennale di lavori pubblici può essere modificato nel corso dell'esercizio con delibera del Consiglio comunale che provvede, contestualmente, ad aggiornare il DUP. L'organo di revisione è tenuto a rilasciare il parere anche su tali variazioni

Le variazioni riguardano:

- a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale
- b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie
- d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Sulla base di quanto previsto dall'art. 21 del Dlgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti) le Amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il piano biennale degli acquisti di servizi e forniture di importo unitario pari o superiore a 40mila euro e relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali, secondo gli schemi tipo previsti dallo suddetto decreto.

Nelle schede devono essere indicati, in particolare:

- le risorse necessarie alle acquisizioni previste dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
- l'elenco degli acquisti presenti nella precedente programmazione biennale non riproposti nell'aggiornamento del programma per i quali si è rinunciato all'acquisizione o per altri motivi che non siano quelli per aver già avviata la procedura di affidamento.
- l'annualità nella quale si intende dare avvio alla procedura di affidamento.

Non è riproposto nel programma successivo un acquisto di una fornitura o di un servizio per il quale sia stata avviata la procedura di affidamento

Il programma deve essere pubblicato sul sito del Comune, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la Regione di appartenenza.

Nel programma devono essere inserite le acquisizioni di forniture e servizi connessi alla realizzazione di lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici. Se gli importi relativi a tali acquisizioni sono già ricompresi nell'importo complessivo o nel quadro economico del lavoro, non sono considerati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del programma

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

L'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1 milione di euro che le amministrazioni prevedono di inserire nel programma biennale, sono comunicate dalle medesime amministrazioni, **entro il mese di ottobre**, al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori istituito con DPCM 14 novembre 2014 all'indirizzo di PEC: programmazione.biennale@pec.mef.gov.it.

Il programma deve essere approvato entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione (art. 6, comma 7 del D.M. 14/2018).

Anche in questo caso, se l'ente utilizza tale possibilità, trova applicazione la disposizione prevista dal punto 8.2 del principio contabile sulla programmazione, che prevede l'autonoma approvazione del piano e il successivo inserimento nella nota di aggiornamento al DUP, e, quindi, senza alcun obbligo di inserire nel DUP di luglio ed anche nella nota di aggiornamento del 15 novembre il programma, fermo restando l'obbligo di procedere ad inserirlo una volta approvato.

Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne devono dare comunicazione sul loro sito nella sezione «Amministrazione trasparente», oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, aventi sede presso la regione di appartenenza

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Nel corso dell'esercizio, con delibera consiliare, possono essere apportate modifiche al programma nei seguenti casi:

- a) la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
- b) l'aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- c) l'aggiunta di uno o più acquisti per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;
- d) l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti;
- e) la modifica del quadro economico degli acquisti già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Anche le suddette modifiche sono soggette agli obblighi di pubblicazione sopra specificate.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il programma triennale del fabbisogno di personale è una delle condizioni indispensabili per effettuare qualsiasi assunzione di personale (art. 6, comma 6, Dlgs. 165/2001). Tale disposizione è entrata in vigore dal 24.9.2018, cioè 60 giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo come previsto dall' art. 22, comma 1, del Dlgs. 75/2017 (legge Madia), avvenuta il 27.7.2018 con Decreto 8.5.2018.

La stessa sanzione viene applicata in caso di mancata trasmissione dei programmi entro 30 giorni dalla loro adozione al Dipartimento della Funzione pubblica (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001).

Si ritiene che il Programma debba essere oggetto di pubblicazione in quanto contiene pressoché tutte le informazioni richiamate dall' art.16 del Dlgs. 33/2013 rubricato "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"

Ai fini della redazione del fabbisogno è necessario innanzitutto prendere atto delle disposizioni previste dal Dlgs. 75/2017 e dalle successive linee di indirizzo che hanno modificato radicalmente i criteri ed i principi ai quali devono obbligatoriamente attenersi le amministrazioni pubbliche nella programmazione del fabbisogno di personale.

Con le nuove disposizioni l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni deve essere finalizzata alla realizzazione dell'ottimale impiego e distribuzione delle risorse umane per perseguire gli obiettivi definiti nel piano della performance.

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

Pertanto le eventuali assunzioni non dovranno più ridursi ad una mera sostituzione del personale cessato, ma individuate attraverso un'accurata analisi delle professionalità realmente necessarie rispetto a quelle venute meno per turn over e, conseguentemente, il fabbisogno del personale non dovrà più adattarsi alla pianta organica considerato come contenitore statico, ma sarà quest'ultima che dovrà, annualmente, essere modificata in riferimento alle competenze e professionalità di cui le amministrazioni ritengono di aver bisogno, restando fermo l'obbligo del rispetto della spesa potenziale massima consentita, nonché del limite delle assunzioni permesse a legislazione vigente (*art. 6, comma 3. del Dlgs. 165/2001*).

Secondo le linee di indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione, nel nuovo fabbisogno di personale devono essere indicate anche le risorse finanziarie destinate alle spese del lavoro flessibile.

Prima di ricorrere a nuove assunzioni, l'ente dovrebbe, quindi, procedere:

- ad una mappatura delle competenze interne, come peraltro suggerito dalle suddette linee d'indirizzo, per verificare la possibilità di ricorrere a forme di riconversione professionale delle risorse umane presenti nell'ottica di un generale recupero di efficienza, operazione che potrebbe limitare il ricorso a professionalità esterne.
- procedere alla conclusione di accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni (l'art. 13, comma 2 della legge 183/2010 prevede la possibilità di utilizzare personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni)

PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE

La modifica del Piano in corso d'anno può avvenire, secondo le linee guida del Ministro della pubblica amministrazione, solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, dipendenti, in particolare, da modifiche apportate al piano delle performance, attesa la sua stretta connessione con lo stesso e deve essere adeguatamente motivata.

Nel piano dei fabbisogni dovrà essere dimostrato, in modo compiuto e reale, di aver condotto le verifiche qualitative e quantitative di cui sopra e di avere verificato le possibilità di riconversione, mobilità interna, trasferimento temporaneo, in quanto, in difetto, il programma potrebbe essere considerato inidoneo a superare il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Il controllo del rispetto della suddetta procedura è compito dell'organo di revisione.

L'art. 19 comma 8, della legge 448/2001 prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali debbano accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

L'art. 3, comma 10 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014 dispone che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni riguardo al turn over degli enti locali, con riferimento sia ai limiti di spesa che a quelli per le assunzioni, deve essere certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nel bilancio di previsione esiste:

- **Un Fondo pluriennale vincolato in entrata suddiviso fra parte corrente e parte in c/capitale**
- **Un Fondo pluriennale vincolato in spesa spalmato in più voci**

Il fondo pluriennale vincolato in entrata

rappresenta la quota di risorse accertate ed imputate nell'esercizio o in esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli stessi esercizi ma imputate nell'esercizio corrente o in quelli successivi in quanto esigibili negli stessi

Il Fondo deve corrispondere esattamente al fondo risultante nella spesa alla fine dell'esercizio precedente.

Il FPV riguarda prevalentemente le spese in conto capitale

Il FPV può essere destinato a garantire anche la copertura **di spese correnti** solo se correlate ad entrate aventi vincolo di destinazione esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa, nonché, in deroga al principio generale, **del fondo per la produttività del personale e delle spese per incarichi a legali esterni all'ente.**

E' possibile attivare il fondo pluriennale vincolato anche per spese correnti finanziate con entrate libere solo **in sede di riaccertamento ordinario dei residui** esclusivamente **in presenza di particolari eventi** e, quindi, **«solo» dopo la chiusura dell'esercizio .**

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato in spesa

rappresenta la quota di spese che si ritiene di impegnare nel corso dell'esercizio ma che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventerà esigibile in esercizi successivi, finanziata da risorse che si prevede di accertare nel corso dello stesso esercizio.

Esso può riguardare anche spese impegnate negli esercizi precedenti che, sulla base dei relativi cronoprogrammi, diventeranno esigibili in esercizi successivi.

Sugli stanziamenti definiti fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Spese di progettazione

La relativa disciplina è dettata dal D.M. 1.3.2019 previsto dall'art. 1, comma 909, della legge 145/2018, pubblicato sulla G.U n. 71 del 25.3.2019, con cui viene integrato il principio contabile 4/2 relativo alla competenza finanziaria c.d. potenziata.

In primo luogo occorre precisare che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Dlgs. 50/2016, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo 3 livelli:

- progetto di fattibilità tecnica ed economica (livello minimo) che può essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP)
- progetto definitivo
- progetto esecutivo

Secondo le nuove regole le spese di progettazione di livello minimo relative a opere da inserire nel programma delle opere pubbliche (e quindi di importo pari o superiore a 100mila euro), possono essere imputate al Tit. 2° alla voce U.2.02.03.05.001 «Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti», prima dell'iscrizione in bilancio dell'opera, a condizione che nel DUP siano specificatamente individuati:

- l'investimento cui la spesa di progettazione è destinata
- le forme di finanziamento

per evitare inutili progettazioni cui non fa successivamente seguito l'esecuzione dell'opera.

Essendo verosimilmente difficile rispettare tali prescrizioni essendo problematico stabilire senza il progetto, in modo attendibile, l'entità delle risorse necessarie per realizzare l'opera stessa, gli enti potrebbero essere costretti a finanziare le spese di progettazione con entrate correnti o con oneri di urbanizzazione, contabilizzandole nel Tit. 1° della spesa.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Una volta che l'opera sarà finanziata per l'intero importo, comprensivo anche delle spese di progettazione a livello minimo già sostenute, la quota di risorse in c/capitale relativa alle spese di progettazione già finanziate con entrate correnti, potrà essere utilizzata per dare il via a nuove spese sia correnti che in c/capitale.

Attenzione che nel caso di progettazione interna, le relative spese devono essere contabilizzate secondo la loro natura economica al Titolo 1° o al Titolo 2° della spesa (gli stipendi sono classificati tra le spese di personale mentre eventuali acquisti di macchinari necessari alla progettazione sono considerati spese di investimento)

Per quanto riguarda gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro, non essendo obbligatorio il loro inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici, la relativa spesa di progettazione è stanziata in bilancio con registrazione nel Titolo 2° della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, tenendo, comunque, presente che anche in questo caso gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione devono essere classificati tra le spese di personale (spesa corrente).

Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a 40 mila euro non ancora impegnate, sono interamente conservate nel FPV a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

Le spese di progettazione riguardanti i livelli successivi a quello minimo (progetto definitivo ed esecutivo) sono registrate nel titolo 2° della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna, restando sempre inteso che gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale.

La capitalizzazione delle spese classificate tra le spese di personale è comunque sempre effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Nuove modalità costituzione Fondo pluriennale vincolato per opere pubbliche

Con il D.M. 1.3.2019 viene modificata la procedura riguardante la costituzione del FPV precedentemente ammesso solo in presenza dell'avvio del procedimento di gara per l'affidamento dei lavori ovvero di un impegno giuridicamente perfezionato riguardo ad una spesa compresa nel quadro tecnico-economico diversa dalla progettazione.

Con l'entrata in vigore del citato decreto la procedura è la seguente.

Per i lavori inferiori a 40.000 euro l'utilizzo del FPV è possibile solo a condizione che l'aggiudicazione sia avvenuta entro la fine dell'esercizio.

La costituzione del FPV per lavori pari o superiore a 40.000 euro avviene a condizione che:

a) siano state interamente accertate tutte le entrate che costituiscono la copertura della spesa di investimento;

b) l'investimento risulti inserito nell'ultimo programma triennale dei lavori pubblici. Tale condizione non riguarda ovviamente gli appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro;

e ricorra una sola delle seguenti ulteriori condizioni:

1) risulti assunto un impegno giuridicamente perfezionato per l'acquisizione di terreni, espropri o occupazioni d'urgenza, bonifica di aree, abbattimento delle strutture preesistenti, viabilità di accesso al cantiere, allacciamenti ai pubblici servizi o analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale;

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

2) siano state formalmente attivate le procedure di affidamento della progettazione definitiva o esecutiva..

Negli esercizi successivi la conservazione del FPV è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera, cioè che gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo siano liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente (in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale e' conservato), che sia approvato il progetto destinato ad essere posto a base della gara per l'esecuzione dell'intervento ecc.;

3) entro l'esercizio successivo alla approvazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori.

In mancanza del rispetto delle suddette condizioni le risorse costituiscono economia di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti utilizzati.

Viene, infine, confermato che eventuali ribassi d'asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione in coerenza con la fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che incrementa le spese del quadro economico dell'opera stessa

NOVITA' APPORTATE CON IL DECRETO SBLOCCA CANTIERI

I commi 4 e 5 dell'art. 1, del D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 prevedono la possibilità per gli anni 2019 e 2020 di avviare la progettazione anche se non si dispone dell'intero finanziamento a copertura del quadro economico di spesa, prevedendo che le opere riferite a tali progettazioni avranno priorità ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

Tale disposizione non sembra abbia portata innovativa in quanto già con il suddetto D.M. 1.3.2019 è stato precisato che fino a quando la copertura finanziaria non è attendibile e puntualmente individuata, la progettazione dovrà essere finanziata con risorse di parte corrente.

Anche la previsione del comma 5 che prevede la possibilità di avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione delle opere in base a un provvedimento di assegnazione del contributo, nelle more della loro materiale erogazione, non introduce nulla di nuovo in quanto già l'attuale ordinamento contabile prevede che sia sufficiente il titolo giuridico di attribuzione del contributo (delibera o decreto di attribuzione) affinché sussista la copertura finanziaria necessaria a dare avvio al procedimento di spesa.

La concreta erogazione, infatti, non incide sulla possibilità di avviare le procedure di affidamento.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI

Con il D.M. 1.12.2015 (terzo aggiornamento del Dlgs. 118/2011) è stato previsto che l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, deve essere resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio (diventa necessaria l'adozione di provvedimenti di accertamento delle entrate).

Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è anche necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:

- entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura,
- risorse esigibili in esercizi successivi.

L'organo di revisione è tenuto a verificare quanto sopra attraverso controlli a campione sugli impegni di spesa, sui contratti e altri atti amministrativi (effettuato ai sensi del comma 3 dell'art. 147-bis del Tuel).

TRASFERIMENTI ERARIALI

- contributo pari a 110,7 milioni di euro a ristoro del minor gettito IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale determinato con decreto del Ministero dell'interno 24.10.2014 (art. 1, comma 711, legge 147/2013)
- contributo per minor gettito derivante dall'esenzione Imu per i macchinari imbullonati di 125,2 milioni di euro il cui riparto è definito dal D.M. 11.7.2017 (art. 1, comma 24, della legge 208/2015)
- una quota pari a 300 milioni di euro da distribuire in 30 annualità di 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046 a favore degli enti territoriali, a titolo di definitivo concorso dello Stato nelle spese sostenute dal 2011 fino al 31 agosto 2015 per gli uffici giudiziari (DPCM 10.3.2017, attuativo, del comma 438 dell'art. 1, della legge 232/2016)
- altri eventuali contributi assegnati con il DPCM 10.3.2017
- contributo per finanziamento sistemi bibliotecari (decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 23.3.2018 attuativo dell'art. 22, comma 7 quater, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017). Le richieste devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.

TRASFERIMENTI ERARIALI

- contributo compensativo IMU-TASI di 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è stato comunicato ai Comuni in data 20.2.2019 dal Ministero dell'interno .

Le spese finanziate con tali risorse devono essere liquidate o liquidabili per le finalità suindicate entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 1, commi 892, 893 e 894, legge 145/2018).

Tali spese devono essere monitorate attraverso le modalità previste per le opere pubbliche che fa ritenere la destinazione esclusivamente a spese di investimento.

Con l'art. 67 nella manovra 2020 sono confermati per tre anni (2020/2022) gli ulteriori 110 milioni, già previsti dall'art. 11 bis, commi 8 e 16, della legge n. 12/2018, di conversione del D.L. 135/2018, e potranno essere utilizzati per la parte corrente senza vincoli di destinazione.

Unione di Comuni

E' confermato il contributo di 30 milioni di euro (art. 1, comma 17, lett. b), legge n. 208/2015)

Comuni Montani

Il contributo di 5 milioni di euro annui dal 2014 da destinare al finanziamento di progetti di sviluppo socio-economico aventi carattere straordinario e non riferiti ad attività svolte in via ordinaria, è aumentato a 10 milioni a decorrere dal 2020 (art. 65 della manovra 2020).

L'individuazione dei progetti è effettuata entro il 30 marzo di ciascun anno con decreto ministeriale come previsto dall'art. 1, comma 319 e 320 della legge 228/2012 come modificato dall'1, comma 352, L. 27.12.2013, n. 147

TRASFERIMENTI ERARIALI

Fusione di Comuni

Il contributo straordinario a favore degli enti che danno luogo a fusioni è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 nel limite degli stanziamenti finanziari previsti (**aumentati di 10 milioni di euro a partire dal 2018**) e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario (**art. 1, commi 868 e 869 della legge 205/2017**)

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità **sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità** e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

Alle fusioni per incorporazione, ad eccezione di quanto per esse specificamente previsto, si applicano tutte le norme previste per le fusioni

Il contributo spetta per 10 anni dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo (D.M. 21.1.2015, art. 2).

E' prevista una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ad incremento del contributo ai Comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione (art. 3, comma 6, DPCM 10.3.2017)

Dall'anno 2022 il FSC è destinato, nella misura di 25 milioni di euro annui, ad incremento del contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione o alla fusione per incorporazione (art. 14, comma 1, lett. 0b), del D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

A decorrere 2020 è previsto che la quota da ripartire tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 , passi da di euro 3.767.450.000 ad euro 3.753.279.000 (art. 98 manovra 2020), nonché, sempre con decorrenza 2020, che la quota di euro 1.885.643.345,70 venga distribuita tra i comuni nella misura del 50% sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard. Tale quota sarà incrementata del 5% annuo dall'anno 2021, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029.

La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. (art. 57, D.L. 124/2019)

Nulla è previsto riguardo al ripristino dei 563 milioni di taglio del dl 66/2014,

I criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale sono stabiliti con apposito DPCM, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento,. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Viene confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro previsto dall'art. 7 del DPCM 7 marzo 2018 destinato ad eventuali conguagli ai singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. La quota non utilizzata è destinata all'incremento dei contributi straordinari per le fusioni di Comuni.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Entro il 31 marzo di ciascun anno, è disposto il pagamento, in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia e alla regione Sardegna, di un importo pari all'8% delle risorse di riferimento per ciascun comune risultanti dai dati pubblicati sul sito internet del Ministero dell'interno alla data del 16 settembre 2014 (art. 3, comma 1, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015).

Entro il 1° giugno di ciascun anno il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate l'ammontare da recuperare nei confronti dei singoli comuni in misura pari all'importo di cui al comma 1. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (art. 3, comma 2, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015), in due rate di pari ammontare in relazione alle scadenze fiscali del 16 giugno e 16 dicembre 2017.

Il ministero dell'Interno provvederà ad erogare quanto spettante a titolo di Fondo di solidarietà comunale entro i mesi di maggio e di ottobre.

Per poter riscuotere le risorse l'ente deve però risultare in regola con la trasmissione del certificato di bilancio e con l'invio del questionario relativo ai fabbisogni standard (art. 161, comma 3, TUEL)

CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Con il comma 14 bis dell'art. 30 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 (decreto crescita) viene resa strutturale, a partire dal 2020 la concessione di contributi ai Comuni fino a 1.000 abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, il cui ammontare sarà definito annualmente con decreto del MISE **da adottare entro il 15 gennaio**.

I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche, a condizione che esse:

- a) non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2020.

I comuni dovranno avviare i lavori **entro il 15 maggio** di ciascun anno. **I comuni che non rispettano il citato termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo.**

CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio previsto per le OO.PP, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - DL crescita»

il Comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui sopra è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'art. 158 del Dlgs. 267/2000.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, **per il 50%** previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo concesso, è corrisposto sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito *internet*, nella sezione « Amministrazione trasparente », sotto-sezione Opere pubbliche.

CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE

Con il comma 14 ter dell'art. 30 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, a decorrere dall'esercizio 2020 è prevista la concessione di contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale determinati con decreto del Ministro dell'interno, da emanare **entro il 15 gennaio** di ciascun anno, tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un contributo di pari importo.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 maggio** di ciascun anno.

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, **entro il 15 giugno** di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno.

Le somme derivanti dalla revoca dei contributi sono assegnate, con il medesimo, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 giugno, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. Questi ultimi Comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 ottobre** di ciascun anno.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, **per il 50%** previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il monitoraggio delle opere pubbliche e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019 »

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « **A**mmministrazione trasparente.

Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLE

L'articolo 30-bis, comma 1, del D.L. del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019 consente agli enti locali beneficiari di finanziamenti statali per la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, di avvalersi di Consip S.p.A. per gli acquisti di beni e servizi e di Invitalia S.p.A. per l'affidamento dei lavori di realizzazione.

La facoltà vale per il triennio 2019-2021.

Qualora le due centrali di committenza non pubblichino gli atti di gara entro 90 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti locali, questi ultimi possono affidare i lavori, mediante procedura negoziata, con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Il comma 3 stabilisce, infine, l'obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico per almeno cinque anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori sugli edifici oggetto di intervento supportato da finanziamenti e contributi statali.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

L'art. 30 della manovra 2020 modifica il comma 134 dell'art. 1 della legge 145/2018.

Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, **nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro annui per ciascuno gli anni dal 2023 al 2025, di 470 milioni di euro per l'anno 2026, di 515 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 560 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034.**

I suddetti contributi sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio **entro il 30 ottobre** dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO (GESTITI DALLA REGIONE)

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro otto mesi** decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, **a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.**

Le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi.

Il monitoraggio delle suddette opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019 ».

(art. 1, commi da 134 a 138, legge 145/2018)

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

L'art. 8, comma 11, della manovra 2020 prevede, al fine di favorire gli investimenti, l'assegnazione ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di

- 350 milioni di euro per l'anno 2021,
- 450 milioni di euro per l'anno 2022,
- di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025,
- di 700 milioni di euro per l'anno 2026,
- di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031,
- di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033
- di 300 milioni di euro per l'anno 2034 di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025

I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Gli enti devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande.

Non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, **entro il 15 novembre** dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici **ed efficientamento energetico**, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

Ferme restando le priorità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Le informazioni di cui sopra sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i i rendiconti della gestione, compresi gli allegati , nonché il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio come previsto rispettivamente dall'art. 11, comma 3 e dall'art. 18 bis del Dlgs. 118/2011, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

Nel caso di comuni colpiti da eventi sismici per i quali sono sospesi i termini di invio, le informazioni sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

L'ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione del contributo:

- a) entro 6 mesi per le opere con costo fino a 100.000 euro;
- b) entro 10 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro;
- c) entro 15 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro;
- c) entro 20 mesi per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 e 5.000.000.

Per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della Centrale Unica di Committenza (CUC) o della Stazione Unica Appaltante (SUA) i suddetti termini sono aumentati di tre mesi.”

I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

I contributi assegnati sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari **per il 20% entro il 28 febbraio** dell'anno di riferimento del contributo, **per il 60% alla verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori**, attraverso il sistema di monitoraggio delle OO.PP, e per il restante 20% previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 102 del Dlgs. 50/2016.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapacienza, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale.

I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto emesso entro il 15 novembre, secondo la graduatoria ivi prevista.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto per le OO.PP., classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti legge di bilancio 2019.

Inoltre, sulle stesse opere, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione .

(art. 1, commi da 139 a 148, legge 145/2018)

CONTRIBUTI PER PROGETTAZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA

L'art. 8, commi 12 e 13, della manovra 2020 prevede per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale nel limite complessivo di:

150 milioni di euro nell'anno 2021,

300 milioni di euro nell'anno 2022,

600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024

700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, con DPCM, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, **entro la data del 31 gennaio 2020**, sono individuati i criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, e di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di monitoraggio previsto per le OO.PP., di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, **entro 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto DPCM.**

Contributi per progettazione

L'art. 8, commi da 17 a 24, della manovra 2020, al fine di favorire gli investimenti, dispone l'assegnazione ai comuni, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, di contributi soggetti a rendicontazione nel limite di

85 milioni di euro per l'anno 2020,

128 milioni di euro nell'anno 2021,

170 milioni di euro per l'anno 2022

200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034

I comuni devono comunicare le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro **il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio** di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere:

- le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
- le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Contributi per progettazione

Ciascun comune può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione comunale, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo comune o in altro strumento di programmazione

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è **determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo**, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente

Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Contributi per progettazione

Il comune beneficiario del contributo è tenuto **ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione**. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso o, in caso di incapacità, dall'agenzia delle entrate mediante trattenuta delle relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, classificato come "Sviluppo capacità progettuale dei comuni".

L'affidamento della progettazione è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA RINASCITA URBANA

Con l'art.53 della manovra 2020 viene prevista l'istituzione di un «“Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare” al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo con particolare riferimento **alle periferie delle Regioni, delle Città metropolitane, dei Comuni capoluoghi di provincia, della città di Aosta e dei Comuni con più di 60.000 abitanti.**

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza unificata saranno definiti:

- i termini, i contenuti, le modalità di presentazione delle proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione.
- l'entità massima del contributo riconoscibile
- i criteri per la valutazione delle proposte

In relazione agli interventi inseriti nel Programma e ammessi al finanziamento, i comuni potranno prevedere nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, l'esclusione del pagamento del contributo di costruzione.

CONTRIBUTI INVESTIMENTI PER ASILI NIDO

L'art. 8, commi 25 e 26, della manovra 2020 prevedono per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri dell'interno, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, del lavoro e della famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, **entro la data del 31 gennaio 2020**, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di monitoraggio delle OO.PP, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Con Decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente, sono individuati enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo

RILANCIO DEGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E INFRASTRUTTURALE DEL PAESE

L'art. 8, commi da 14 a 16, della manovra 2020 prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo per investimenti a favore dei comuni con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare, nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema previsto per le OO.PP, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa in sede di Conferenza unificata, entro 30 giorni dalla pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al periodo precedente

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Viene confermata dalla manovra 2020 – art 8, commi da 1 a 10 - per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 quanto già previsto dall'art. 30 del D.L. 34/2019 e cioè la concessione nel limite massimo di 500 milioni di euro, di contributi ai Comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

- a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche

I contributi sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato:

- a) 50.000,00 euro ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
- b) 70.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;
- c) 90.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;
- d) 130.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti;
- e) 170.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti ;
- f) 210.000,00 euro ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti;
- g) 250.000,00 ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno

CONTRIBUTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali delle OO.PP

I comuni dovranno avviare i **lavori entro il 15 settembre** di ciascun anno di riferimento del contributo. **[riguardo al 2019 il termine è stato spostato dal 31 ottobre al 31 dicembre dal D.L.101/2019- decreto legge per la tutela del lavoro e la crisi di impresa)**

Nel caso di mancato rispetto del suddetto termine o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, **entro il 31 ottobre di ciascun anno** di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente al 15 settembre, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari di tali ulteriori contributi sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori **entro il 15 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio previsto dal Dlgs. 229/2011 classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020», e per il restante 50% previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Il Comune deve darne pubblicità sul proprio sito e monitorare la realizzazione dell'opera secondo le modalità preiste per il monitoraggio delle OO.PP. ed è esonerato dall'invio del resoconto previsto dall'art. 158 del TUEL limitatamente ai dati finanziari e all'avanzamento procedurale delle opere ammesse a contributo.

E' previsto che sulla realizzazione delle opere finanziate con il contributo, il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettui controlli a campione

CONTRIBUTI PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Con l'art. 5, comma 2 ter, del D.L. 14/2017, convertito nella legge 48/2017, integrato dall'art. 35 quinquies, comma 1, del D.L. n.113/ 2018, convertito nella legge 132/2018, ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Comuni sono previsti contributi di 32 milioni per l'anno 2020, di 42 milioni per l'anno 2021 e di 51 milioni per l'anno 2022.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, sono definite le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati

Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani

E' istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

Al provvedimento si darà attuazione mediante apposito provvedimento normativo

(art. 5 septies, D.L. 32/2019 convertito nella legge 55/2019 – decreto sblocca cantieri)

GREEN MOBILITY

L'art. 12 della manovra 2020, al fine di promuovere la riduzione dell'impatto ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti, prevede l'obbligo da parte delle pubbliche amministrazioni, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, in misura non inferiore al cinquanta per cento, di procedere, dal 1° gennaio 2020, all'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica o ibrida, **nei limiti delle risorse di bilancio** destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli.

Ai fini di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed esclusi i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

SPORT BONUS

Con l'art. 20 della manovra 2020 viene confermato anche per il 2020 quanto previsto dall'art. 1, commi 621, 626 e 627, della legge 145/2018, riguardo al riconoscimento di un credito di imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono:

- comunicare immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione
- darne contestualmente adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici.
- entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, comunicare all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con DPCM 30.4.2019 (GU n. 124 del 29.5.2019) sono state individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ALIENAZIONE DA PARTE DELLO STATO

In riferimento al programma di dismissioni immobiliari previsto dal Governo nel periodo 2019/2021 (comma 422) , l'art. 1, comma 426 della legge 145/2018 prevede l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5% e non superiore al 15% del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito mediante la sottoscrizione ed attuazione dell'accordo di programma di cui all'art. 34 del TUEL, che si intende attuato a seguito della ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione del comune alla variazione degli strumenti urbanistici derivante dall'accordo stesso per il cambio di destinazione d'uso.

Con l'art. 25 del D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019, viene estesa agli enti locali di includere nel programma di dismissioni gli immobili ad uso diverso da quello abitativo di loro proprietà.

Le suddette disposizioni si applicano anche in caso di costituzione del diritto di superficie sugli immobili valorizzati.

In base ai criteri previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 7 agosto 2015, la quota premiale puo' essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione e sarà determinata in funzione:

- della tempistica del procedimento di valorizzazione;
- della complessità dell'intervento.

PARTECIPAZIONE AL PIANO DI ALIENAZIONE DA PARTE DELLO STATO

Il pagamento della quota premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, limitatamente alle operazioni di alienazione, costituzione e concessione concluse negli esercizi precedenti, successivamente alla acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato.

Gli enti territoriali destinano le somme ricevute per aver contribuito all'alienazione dei beni statali e quelle derivanti dall'alienazione dei propri immobili alla riduzione del debito degli stessi.

In caso di concessione degli immobili, per l'intera durata della concessione è corrisposta agli enti territoriali una quota premiale pari al 10% del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai comuni interessati e' altresì riconosciuta una somma non inferiore al 50% e non superiore al 100% del contributo di costruzione per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione.

Tale importo sarà corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio del certificato di abitabilità.

Agevolazioni per la promozione dell'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi

L'articolo 30-ter del D.L. 34/2019 (decreto crescita) prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la concessione di un contributo a sostegno dell'ampliamento di esercizi commerciali esistenti come individuati dallo stesso articolo, o alla riapertura di esercizi dopo sei mesi di chiusura, relativamente ad attività site nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

A tal fine il Comune istituisce nel bilancio un apposito stanziamento finanziato con apposito fondo da parte dello Stato avente una dotazione annuale fissata in 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023.

L'agevolazione consiste nell'erogazione di contributi, per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi beneficiari e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti e regolarmente pagati dall'esercente nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo.

Per accedere al contributo è necessaria la presentazione di una domanda annuale entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Il contributo, "determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi", è commisurato ai mesi di apertura dell'esercizio oggetto del beneficio nel quadriennio, periodo che non può essere inferiore a sei mesi.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Competenza

La competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, della TASI e della TARI è **del Consiglio comunale** (art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 ed art. 1, comma 683, della legge 147/2013).

Tuttavia la Corte di Cassazione - Sezione V , con l'ordinanza n. 22545/2017, sostiene che tale potere spetta alla Giunta comunale.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Termini

Le tariffe e le aliquote relative ai tributi devono essere deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; **in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente.** (art. 1, comma 169, della legge 296/2006) ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Il Consiglio di Stato ha affermato (sentenze nn. 4435 e 4436/2018) che è valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal consiglio comunale.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

E' possibile variare le aliquote e le tariffe dei tributi locali successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, ma entro il termine fissato da legge statale per la sua approvazione?

Su tale problema erano intervenuti in precedenza sia la Corte dei conti che il Mef ammettendo la possibilità di modifica solo a seguito di un mutato quadro normativo.

In questo caso:

- secondo il ministero dell'Economia (risoluzione n. 1/DF del 2 maggio 2011) è possibile modificare l'addizionale Irpef e provvedere con una normale variazione al bilancio già approvato
- secondo la Corte dei conti (Lombardia, deliberazioni n. 205/2011 e n. 431/2012) non appare sufficiente l'adozione di un mero provvedimento di variazione al bilancio approvato, essendo invece necessario procedere alla completa riadozione del bilancio stesso. Tuttavia, con un successivo orientamento la stessa Corte dei conti (delibera n. 216/2014) ha ammesso la possibilità di variare semplicemente il bilancio, senza riapprovarlo ex novo

Non è, invece, ammessa modifica di aliquote e tariffe in seguito a mutate valutazioni dell'organo politico.

Dello stesso parere la Corte dei Conti Emilia Romagna (delibera n. 20/2019) con cui si esclude la possibilità per l'ente di variare, nel caso specifico, la fascia di esenzione (o l'aliquota) dell'addizionale Irpef attraverso un mero atto di variazione di bilancio, soluzione invece ammessa qualora la modifica discenda da sopravvenute disposizioni normative.

TARIFFE, ALIQUOTE DI IMPOSTA, TASSE, TRIBUTI

Per il ripristino degli equilibri di parte corrente è possibile modificare le tariffe e le aliquote delle imposte, tasse e tributi entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 1, comma 444, della legge 228/2012)

Con la Risoluzione n.1/DF del 29.5.2017 il MEF afferma drasticamente che tale possibilità si può utilizzare solo entro il termine perentorio del 31 luglio

Delibere regolamentari e tariffarie

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero delle Finanze.

Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15

(art. 15 bis, comma 1, lett. a) e lett. b), D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019).

Delibere regolamentari e tariffarie

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'IMU, TASI, Addizionale Irpef (per le quali è già regolato un obbligo di invio e pubblicazione) e Imposta di soggiorno acquistano efficacia dalla data della pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera o il regolamento si riferiscono; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente (art. 15 bis, comma 1, lett. b), D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019).

A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi dell'art. 15 quater del D.L.34/2019, convertito nella legge 58/2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale (art. 15 bis comma 1, lett. b), D.L.34/2019, convertito nella legge 58/2019)

TERMINI PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI IMU E TASI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU e TASI entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'art. 9, comma 6, del Dlgs. 23/2011.

(art. 3 ter, D.L. 34/2019 convertito nella legge 58/2019)

Valido solo in caso di rinvio dell'unificazione IMU-TASI

UNIFICAZIONE IMU - TASI

ART. 95 manovra 2020

Partirà dal 2020 l'unificazione Imu-Tasi con conseguente abolizione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Non si parla di «nuova Imu», ma di riscrittura della disciplina attuale.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta valgono sostanzialmente le norme già previste circa l'oggetto ed il soggetto all'obbligazione tributaria, la determinazione della base imponibile e le esenzioni

Continua ad essere esclusa l'abitazione principale o assimilata fatta eccezione per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento .

Inoltre viene prevista la possibilità da parte dei Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale di incrementare l'aliquota massima del 10,6 per mille fino ad un massimo dello 0,8 per mille a condizione che abbiano esercitato la stessa facoltà dell'incremento dell'aliquota TASI fino all'anno 2019.

Negli anni successivi la suddetta maggiorazione potrà essere solo ridotta, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

A decorrere dal 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

UNIFICAZIONE IMU - TASI

L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari al 5 per mille con possibilità, con deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla al 6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all'8,6 per mille di cui la quota pari al 7,6 per mille continua ad essere riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille

L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 1 per mille ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento

Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari al 1 per mille. I comuni possono aumentarla fino al 2,5 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati sono esenti dalla nuova IMU

L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento .

UNIFICAZIONE IMU - TASI

Il versamento dell'imposta è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione, la prima rata da corrispondere sarà pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote definitive.

Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali relativamente alla quota di immobili destinati all'attività commerciale è effettuato in tre rate di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti.

In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate, sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

Il versamento , oltre che il consueto modello F/24 e del bollettino postale, potrà essere effettuato anche con la piattaforma PagoPA previa emanazione di un decreto attuativo.

UNIFICAZIONE IMU - TASI

Le dichiarazioni riguardo al possesso degli immobili devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, da redigersi secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Nelle more dell'entrata in vigore del decreto, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione attualmente vigente.

Il comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Naturalmente i Comuni dovranno approvare un nuovo regolamento Imu per recepire le modifiche normative e per esercitare le nuove facoltà previste dalla norma.

Per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Il contributo da erogare all'IFEL è stabilito nella misura dello 0,56 per mille a valere sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e successivi ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

TARIFFE E PREZZI PUBBLICI

Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha, però, effetto retroattivo (art. 54, comma, 1, lettera a), legge 388/2000).

Illegittimo l'aumento dopo le iscrizioni (TAR Campania sentenza 2398/2016)

I comuni risultanti da una fusione possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo comune. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni non sono considerati gli esercizi finanziari in cui l'efficacia degli aumenti dei tributi o delle addizionali è sospesa in virtù di previsione legislativa. (**art. 21, comma 2 ter, D.L. 50/2017**)

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Dovrebbe partire dal 2020 il nuovo sistema tariffario della Tari come affermato il presidente dell'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) in sede di audizione presso la Commissione Finanze della Camera del 22 ottobre scorso in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti.

Con la DELIBERA N. 443/2019 del 1.11.2019 l'Autorità ha approvato in via definitiva i nuovi criteri relativi al riconoscimento dei costi efficienti del servizio integrato dei rifiuti.

Il documento prevede che in caso di applicazione della Tari tributo, l'Iva, essendo indetraibile, sia considerata un costo da inserire nel Piano economico e finanziario.

Riguardo alle poste inesigibili, nel caso della Tari tributo è precisato che il loro riconoscimento potrà avvenire secondo la normativa vigente, mentre nel caso di tariffa corrispettiva, il riconoscimento è previsto per quelli per i quali il gestore dimostri di aver esaurito senza successo tutte le azioni giudiziarie per il recupero del credito o, alternativamente, nel caso in cui dimostri che sia stata avviata una procedura concorsuale nei confronti del soggetto debitore per la parte non coperta dal fondo svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa.

Riguardo all'accantonamento a fondo svalutazione crediti in caso di TARI tributo sarà possibile l'inserimento di un accantonamento non eccedente il valore massimo dell'80% del fondo crediti di dubbia esigibilità; nel caso di TARI corrispettiva si potrà effettuare l'accantonamento massimo previsto dalla normativa fiscale.

E' individuato il perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti prevedendo, tuttavia, che gli oneri eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro (come lo spazzamento neve), siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento

NUOVA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

La delibera indica anche il procedimento di approvazione del Pef, prevedendo che lo stesso deve essere predisposto dal gestore dei rifiuti e trasmesso all'ente territorialmente competente il quale, dopo aver assunto le pertinenti determinazioni, lo trasmette all'Autorità che verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva.

Fino all'approvazione da parte di Arera si applicano i prezzi massimi del servizio individuati dall'ente territorialmente competente.

Viene precisato che il Pef non può essere solo un mero elenco di costi, essendo necessaria anche una relazione illustrativa ed una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore che attesti la veridicità dei dati trasmessi.

Ci si chiede come tutto ciò possa essere compatibile con i tempi previsti dalla procedura per l'approvazione del bilancio di previsione, in particolare per quei Comuni che volessero procedere entro il 31 dicembre.

Altro problema è rappresentato dall'applicazione dei conguagli sul 2018 e 2019, che rischia di rideterminare una rettifica per gli utenti considerando il fatto che non ha alcun senso rimettere in discussione annualità pregresse già chiuse.

L'Arera sembra però intenzionata a non concedere alcun rinvio al 2021, pur ritenendo auspicabile un differimento del termine per l'adozione del piano finanziario e delle tariffe Tari, scollegandolo da quello previsto per il bilancio di previsione. Questa soluzione richiederebbe, però, una espressa previsione di legge che deroghi alle disposizioni normative riguardo all'obbligo dell'approvazione della tariffe Tari entro il termine di approvazione del bilancio.

L'alternativa potrebbe essere quella di iscrivere in bilancio le stesse poste in entrata e spesa dell'anno precedente tenendo, tuttavia, conto che la spesa, per quanto attiene ai contratti di servizio, potrebbe non coincidere con quella dell'anno 2019.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

ART. 96 MANOVRA 2020

Si prevede che tutte le entrate tributarie, anche quelle spontanee, siano incassate direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante modello F/24, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, o attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 .

Lo stesso per quelle diverse da quelle tributarie con esclusione del modello F/24.

Sono escluse la nuova IMU e la Local tax.

Il tesoriere dell'ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell'ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate.

Il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci di ogni mese al Comune ed al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell'ente. Decorso trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell'ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati.

Dal 1° gennaio gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l'ingiunzione fiscale.

L'immediata esecutività riguarderà tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti, con esclusione delle multe previste dal Codice della strada.

RIFORMA DELLA RISCOSSIONE

Su tutte le somme di qualunque natura, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale che può essere maggiorato di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive vengono posti a carico del debitore e sono determinati come di seguito indicato:

a) una quota denominata “oneri di riscossione a carico del debitore”, pari al 3% delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6% delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro

b) una quota denominata “spese di notifica ed esecutive”, comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso.

LOCAL TAX

ART. 97 MANOVRA 2020

(Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)

A decorrere dal 2021 i comuni, le Province, e le città metropolitane istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Dlgs. 285/1992, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il canone è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale.

Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la ¹⁰³ diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI

In base all'art. 1, comma 1091, della legge di bilancio 2019 (legge 145/2018) i comuni che **hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini previsti dal TUEL**, possono prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, nella misura massima del 5% dell'effettivamente riscosso, sia destinato al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del Dlgs. 75/2017.

Secondo l'IFEL riguardo al termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio si deve intendere quello eventualmente prorogato come previsto dall'art.151, comma 1, del TUEL.

Tale interpretazione è smentita dalla sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna la quale, con deliberazione n. 52/2019 sostiene che gli incentivi in argomento possono essere corrisposti solo se l'ente approva tassativamente il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente in quanto l'art.163 del TUEL limita nel corso dell'esercizio provvisorio l'attività gestionale dell'ente a una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale.

Le maggiori riscossioni da considerare sono quelle risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, anche se non derivanti da accertamenti emessi in quell'anno (si inizia dal 2019).

INCENTIVI AGLI UFFICI TRIBUTI

Per la costituzione e ripartizione del fondo derivante dal recupero dell'evasione, è necessaria l'approvazione di un apposito regolamento da parte della Giunta.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli **obiettivi** del settore entrate (obiettivi di recupero anche non tributari ed anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti)

Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

La disposizione prevede, infine, che il fondo può essere utilizzato «limitatamente all'anno di riferimento», con il significato che l'eventuale quota eventualmente non distribuita (es. superamento del limite del 15%) costituirà economia di bilancio.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Imposta di soggiorno

Il relativo gettito deve essere utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali.

Secondo il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6644/2018, il relativo gettito può essere utilizzato anche per il finanziamento dei servizi pubblici fruiti dai turisti.

L'imposta di soggiorno non è utilizzabile per finanziare assunzioni a tempo determinato dei vigili urbani nella considerazione che questa deve essere considerata come «una imposta di scopo». Infatti questa forma di tassazione ha un vincolo di destinazione molto preciso, che ne impedisce l'utilizzo per il finanziamento delle esigenze dell'ente (delibera della Corte dei conti Puglia n. 141/2018 e delibera della Corte dei conti Campania n. 114/2018)

Inoltre nessun ristoro di spese è dovuto ai titolari delle strutture ricettive per la gestione e la riscossione dell'imposta di soggiorno trattandosi di compiti assolutamente non gravosi (Corte conti sezione controllo Campania n.159/2018).

Addizionale comunale IRPEF

Non cambia nulla rispetto alla precedente normativa.

Il limite di applicazione resta dello 0,8% anche in unica soluzione.

La determinazione della misura dell'addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio comunale.

Le delibere devono essere trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'approvazione delle medesime per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso (art.4, comma 1 quinquies, D.L.16/2012, convertito nella legge 44/2016) che deve avvenire entro il 20 dicembre dell'anno cui la delibera si riferisce (art.4, comma 1, D.L.16/2012, convertito nella legge 44/2016)

.

Ai fini della determinazione dell'acconto del 30%, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente (art.8, comma 2, Dlgs. 175/2014), pertanto non è collegata alla delibera pubblicata entro il 20 dicembre dell'anno precedente.

Addizionale comunale IRPEF

La previsione del gettito può essere pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza.

In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, la previsione è effettuata sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale.

In caso di modifica delle aliquote, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate.

In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da prevedere nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, è stimato sulla base di una valutazione prudenziale.

In ogni caso l'importo da prevedere conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale .

Imposta sulla pubblicità

Sulla base dell'art. 62, comma 1, Dlgs. 446/97 è **possibile**, con regolamento da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio stabilito da norme statali sostituire l'imposta con l'introduzione di un canone determinato in base a tariffa.

I Comuni che intendono istituire il canone sostitutivo dell'imposta di pubblicità, non possono determinare tale canone in misura superiore al 25% delle tariffe vigenti nell'anno antecedente.

Le tariffe sono quelle determinate con DPCM 16.2.2001, da applicarsi, per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Con sentenza 15/2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta deliberata dai Comuni, ai sensi dell'art. 30, comma 17, della legge 488/1999, se rinnovata, anche tacitamente, a partire dal 2013 a seguito dell'abrogazione di tale disposizione avvenuta con l'art. 23, comma 7, allegato 1, punto 30, del D.L. 83/2012, convertito nella legge 134/2012, costringendo i comuni che l'avessero applicata, a ridurre la previsione del relativo gettito, nonché a stanziare le risorse per i rimborsi di quanto illegittimamente acquisite dal 2013 al 2018 (attenzione alla prescrizione)

Con l'art. 1, comma 917, della legge 145/2018 viene disposto che il rimborso possa avvenire in forma rateale **entro cinque anni** dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva (cioè accertata dal Comune).

Con il successivo comma 919 viene ripristinata la possibilità da parte dei Comuni, a partire dal 1.1.2019, di aumentare le tariffe e i diritti di cui al Dlgs. 507/1993 fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato con arrotondamento delle relative frazioni a mezzo metro quadrato.

Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo

La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo **è obbligatoria.**

Con l'art. 34 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla manovra 2020) è stata prorogata al 2021 la disposizione che prevede il riconoscimento ai Comuni del 100% di quanto riscosso a seguito di tale partecipazione.

Ai Comuni è riconosciuto il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili non dichiarati in catasto (immobili fantasma) (art. 2, comma 10, lett. a) del Dlgs. 23/2011).

Ai Comuni in cui è ubicato l'immobile interessato, è devoluto anche il 75% delle sanzioni irrogate a seguito dell'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi (art. 2, comma 12, del Dlgs. 23/2011, come modificato dall'art. 5, comma 15, del D.L. 70/2011 convertito nella legge 106/2011).

STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO

Con l'art. 4 del D.L. 119/2018 (decreto fiscale) viene effettuata un'operazione contabile definita "pulizia del magazzino" annullando i debiti ancora iscritti a ruolo al 24 ottobre 2018 di importo residuo fino a mille euro, che risultano dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 riguardanti, per i Comuni: **tassa rifiuti, Ici, Imu, Irpef e addizionali, rette scolastiche e contravvenzioni stradali.**

Una novità prevista dall'art. 11 bis, comma 6 della legge n.12 di conversione del decreto semplificazione (D.L. 135/2018) è rappresentata dalla possibilità di ripartire l'eventuale disavanzo derivante dallo stralcio dei crediti fino a mille euro in un numero massimo di 5 annualità, a quote costanti. L'importo del disavanzo da ripianare non può, comunque, superare i residui attivi cancellati al netto degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione

Con l'art.16-quater del D.L.34/2019 (decreto crescita), a seguito del ritardo con cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'importo dei crediti cancellati, il termine entro cui operare lo stralcio dei suddetti crediti è stato prorogato al rendiconto 2019.

Il rimborso all'agente della riscossione delle spese maturate negli anni 2013-2018 per le procedure esecutive poste in essere dallo stesso in relazione ai debiti annullati, è a carico dei Comuni.

La richiesta del rimborso dovrà essere presentata **entro il 31 dicembre 2019** al Comune creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve le anticipazioni eventualmente già effettuate, con oneri a proprio carico, a decorrere **dal 30 giugno 2020**, in venti rate annuali.

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

La Conferenza Stato-città ha dato parere favorevole al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministero dell'Interno, previsto dall'art. 25, comma 3, L.120/2010 (che avrebbe dovuto essere emanato entro il 27.7.2012!), con cui vengono disciplinate le modalità di versamento delle sanzioni per violazione ai limiti di velocità e stabilisce lo schema di relazione sui dati dei proventi e relativa destinazione.

Sono interessati Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolate e Unioni di comuni.

Le somme incassate nell'anno 2019 dovranno essere versate entro il 30 giugno 2020, al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione.

A regime a partire dall'anno 2020 il versamento dei proventi dovrà avvenire entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento agli incassi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento relativo agli anni precedenti dovrà avvenire secondo modalità e tempistiche da concordare tra le parti interessate entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, sulla base di apposite convenzioni, in assenza delle quali, il versamento dovrà comunque essere effettuato entro tale termine.

Riguardo alla relazione nella stessa dovranno essere indicati i proventi delle sanzioni relative all'anno precedente, come risultano dal rendiconto, tenendo distinti i proventi in generale, da quelli derivanti dalle violazioni dei limiti massimi di velocità e dovrà essere trasmessa in via informatica al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e a quello dell'Interno da inviare entro il 31 maggio di ogni anno

In caso di inadempimento e trascorsi 30 giorni dalla richiesta di chiarimenti da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti senza riscontro, scatterà la segnalazione al procuratore regionale della Corte dei conti.

La ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale deve avvenire al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione e, quindi, delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione delle sanzioni.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA-ROMAGNA - PARERE 3 MAGGIO 2016 N. 44/2016

SANZIONI VIOLAZIONE CODICE STRADALE

Importante ricordare l'obbligo annuale, prima dell'approvazione del bilancio, di indicare la destinazione della quota vincolata con delibera della Giunta

L'importo cui fare riferimento dovrà essere al netto dell'eventuale quota accantonata nel «fondo crediti di dubbia esigibilità».

Proventi parcheggi a pagamento

I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati all'installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana (art. 1, comma 451, legge 147/2013)

Contributi per permessi di costruire (ex oneri di urbanizzazione)

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, i proventi per oneri di urbanizzazione sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano (art. 1, comma 460, legge 232/2016)

L'art. 1 bis del D.L. 148/2017 convertito nella legge 172/2017 viene estesa la destinazione degli oneri di urbanizzazione ad interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano ed a spese di progettazione per opere pubbliche a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate.

La commissione Arconet ha precisato che le nuove indicazioni di legge devono essere considerate come una «generica destinazione ad una categoria di spese», e, quindi, non rappresentano «un vincolo di destinazione specifico» non rientrando, pertanto, nella cassa vincolata

Restano, ovviamente, in vigore le leggi regionali che vincolano in tutto o in parte la destinazione dei proventi in argomento.

L'art. 7 della Legge 24.12.1993, n. 537 (dal 30 giugno 2003 art. 16, comma 6, del DPR 380/2001) prevede il loro aggiornamento ogni quinquennio.

Il mancato adeguamento comporta responsabilità contabile del dirigente comunale che non aggiorna il contributo (sentenza n. 77/2018 della Corte dei Conti, sezione per l'Emilia Romagna).

FONDO RISCHI

In riferimento al contenzioso in essere, qualora si abbiano alte probabilità di soccombere, scatta l'obbligo di stanziare con un apposito fondo rischi, le risorse necessarie per far fronte ai relativi oneri che, a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione accantonato per la copertura degli eventuali oneri conseguenti.

È possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza. (Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019)

L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

E' possibile prevedere altri fondi da accantonare (es. futuri miglioramenti derivanti dal nuovo CCNL, copertura di possibili debiti fuori bilancio, accantonamento perdite partecipate) ed altri accantonamenti a discrezione del responsabile finanziario.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, per finanziarie le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi.

Il risultato di amministrazione è distinto in **fondi vincolati, accantonati, destinati e liberi**.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce la Giunta provvede, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l'urgenza della spesa, all'approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

Prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito, dietro apposita relazione documentata del responsabile competente che attesti l'urgenza della spesa, l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione al bilancio, previo aggiornamento da parte della Giunta dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate. (art. 187, comma 3, TUEL).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Il risultato di amministrazione libero può regolarmente essere applicato al bilancio di previsione anche se approvato prima dell'inizio dell'esercizio di riferimento per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità (art. 187 TUEL)

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'art. 3, comma 1, lett h, del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che l'avanzo di amministrazione **libero** non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 del TUEL

IMPORTANTE RICORDARE CHE FINTANTOCHE' IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'avanzo libero deve essere obbligatoriamente utilizzato per anticiparne la copertura (SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 92/2018)

UTILIZZO AVANZO VINCOLATO PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

L'art. 26-bis del D.L. 50/2017 consente di utilizzare l'avanzo di amministrazione destinato agli investimenti per il finanziamento delle estinzioni anticipate dei mutui, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero e purché abbia somme accantonate per una quota pari al 100% del fondo crediti di dubbia esigibilità e garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

UTILIZZO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ENTI IN DISAVANZO

ART. 1, COMMI 897 e 898, LEGGE 145/2018

Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, la legge di bilancio 2019 prevede la possibilità di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione entro il limite che scaturisce dal seguente conteggio:

- Importo di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente
- Meno la quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità
- Più importo del disavanzo iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione

Nel caso in cui l'importo della lettera A) risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore alla quota del disavanzo da recuperare iscritta nel primo esercizio del bilancio di previsione

Gli enti in ritardo (dopo il 30 aprile) nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il base a quanto disposto dal principio contabile riguardante la competenza finanziaria potenziata in relazione alle entrate di dubbia e difficile esazione previsti nell'esercizio deve essere effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce, alla fine dell'esercizio, nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Tale fondo ha la funzione di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Sostanzialmente un fondo rischi che il nuovo principio impone di costruire in misura proporzionale alla possibile mancata riscossione delle entrate proprie.

Pertanto in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Da tener presente che non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- i crediti da altre amministrazioni pubbliche,

La commissione Arconet nella seduta del 20 settembre 2017 ha chiarito che le amministrazioni pubbliche da considerare sono tutti gli enti e i soggetti individuati dall'Istat inseriti nel conto economico consolidato e aggiornati annualmente entro il 30 settembre

- i crediti assistiti da fidejussione
- le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa
- le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti somme riscosse per conto di un altro ente (come per esempio il tributo sui rifiuti trasferito alla provincia o le sanzioni per violazione al codice della strada di competenza delle Province) , poiché l'accantonamento è effettuato dal beneficiario finale

Per la determinazione del fondo, per ciascuna delle entrate considerate, **a partire dal 2020 si calcola la media semplice** del rapporto fra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti dell'ultimo quinquennio.

Il fondo è determinato applicando all'importo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate considerate, una percentuale pari al complemento a 100 della media ottenuta.

Nel 2020 è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 95% ed al 100% a partire dal 2021 (art. 1, comma 882, legge 205/2017)

Gli enti che negli ultimi tre esercizi abbiano formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione (ad esempio attraverso la l'istituzione di unità organizzative specificatamente dedicate o l'avvio di procedure di riscossione più efficace come l'ingiunzione piuttosto che i ruoli), possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi (possibilità confermata dall'aggiornamento avvenuto con il D.M. 20.5.2015

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come si finanzia il fondo?

E' possibile procedere al suo finanziamento con l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, qualora il FCDE accantonato risulti inferiore a quello accantonato nel precedente esercizio (art. 187, comma 2, del TUEL)

FONDI DI RISERVA

Fondo di riserva ordinario

L'art. 3, comma 1, lett g) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 213/2012 dispone che:

- la metà della quota minima del fondo di riserva (0,15% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio) deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.
- qualora l'ente si trovi in anticipazione di cassa o stia utilizzando entrate aventi vincolo di destinazione per il finanziamento di spese correnti ex art. 195 del TUEL, l'ammontare minimo del fondo di riserva deve essere pari allo 0,45% dell'ammontare delle spese correnti inizialmente previste nel bilancio (art. 166, comma 2-ter, TUEL)

Il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva eventualmente utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

Fondo di riserva di cassa

Gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2% delle spese finali, (art. 167, comma 2 quater, TUEL)

ALIENAZIONI PATRIMONIALI

La regola generale (art. 56-bis del DI 69/2013) dispone che il 10% dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali sia utilizzata per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti degli enti locali. Il vincolo sale al 25% in caso di beni derivanti dal federalismo demaniale da destinare, però, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (art. 9, comma 5, del Dlgs 85/2010). La restante parte deve essere destinata a spese di investimento.

A partire dal 2018 gli enti locali possono utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 1, comma 866, legge 205/2017 come modificato dall'art.11 bis, comma 4, del D.L. 135/2018 convertito nella legge 12/2019))

Tale norma derogatoria alla regola generale non è retroattiva e, quindi, applicabile solo per le alienazioni effettuate dal 2018 (Corte conti Piemonte Del. 23/2019).

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

SANZIONI

A partire dall'anno 2020 le amministrazioni pubbliche qualora:

- a) il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, **a meno che il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non risulti superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (modifica apportata dall'art. 38 bis, comma 1, D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019)**
- b) o, pur nel rispetto delle condizioni di cui al punto a), l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non risulti rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'art. 4 del Dlgs. 231/2002, (30 o 60 giorni);

entro **il 28 febbraio (così modificato dall'art. 50, comma 1, D.L. 124/2019)** dell'esercizio in cui è stata rilevata tale situazione, gli enti sono tenuti con delibera di giunta, a stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato «**Fondo di garanzia debiti commerciali**», sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (quindi si limita la spesa corrente e si aumenta la liquidità), per un importo pari:

- a) al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

b) al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio il Fondo di garanzia è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti riguardanti l'acquisto di beni e servizi fatta eccezione per quelli finanziati da entrate aventi specifico vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa in materia di pagamenti (38 bis, comma 2, D.L. D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

I ritardi di pagamento sono calcolati "mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni» di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013, tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente (art.50, comma 1, D.L. 124/2019)

E' abrogato l'art. comma 857, art.1, della legge 145/2018 in base al quale nell'anno 2020, le suddette sanzioni sono raddoppiate nei confronti degli enti che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine del 28 febbraio 2019 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro quindici giorni dalla data di effettiva erogazione dell'anticipazione (art. 50, comma 1, del D.L. 124/2019)

ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' PER PAGAMENTI DEBITI PREGRESSI

A decorrere dal 2020, l'obbligo di costituire il «**fondo di garanzia**» nella misura del 5% scatta anche per gli enti che:

- non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del Dlgs.33/2013 (indicatore dei propri tempi medi di pagamento)
- non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture e (ove tenuti) allo stock di debito a fine anno.

I dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche ispettive sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile

La corretta attuazione delle predette misure deve essere verificata dall'organo di controllo.

Le comunicazioni previste dall'art. 7, comma 4-bis, del D.L. 35/2013, convertito dalla legge 64/2013, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica **entro il 31 gennaio (come modificato dall'art. 50, comma 2, D.L. 124/2019)** dell'anno successivo. L'inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Entro il 1° gennaio 2021 le amministrazioni pubbliche che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura. Contestualmente, a decorrere dalla suddetta data, viene meno l'obbligo di comunicare entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori (art. 50, comma 3, D.L. 124/2019)

CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

Il D.M. 1.8.2019 pubblicato sulla G.U. del 22 agosto 2019 n. 196 ha chiarito che le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno.

E' il caso delle anticipazioni previste dalla legge di bilancio 2019 destinate al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, con rimborso entro il 30 dicembre 2019. Le stesse vanno iscritte in bilancio in entrata al Titolo VI, tipologia 02, categoria 02 «Anticipazioni a titolo oneroso» e in spesa al Titolo IV, macro 02, terzo livello 02 «Chiusura anticipazioni a titolo oneroso»

Nel caso, invece, di anticipazioni il cui rimborso è previsto in più anni (vedasi le anticipazioni di liquidità di cui al D.L. 35/2013 rimborsabili in 30 anni), in precedenza, sulla base delle deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017, le stesse erano registrate tra le accensioni di prestiti per un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluiva nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Dlgs.267/2000. La quota annuale di rimborso veniva poi imputata ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui la stessa andava a scadenza, finanziata con le risorse correnti di competenza, ed il fondo accantonato veniva ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

Con il nuovo Decreto ministeriale viene previsto che nel bilancio di previsione:

- dovrà essere applicata integralmente la quota accantonata del risultato di amministrazione corrispondente all'anticipazione di liquidità non impegnata
- dovrà essere prevista in spesa la quota capitale da restituire nell'esercizio
- dovrà contemporaneamente essere reiscritta in parte spesa la quota residua destinata ad essere rimborsata negli esercizi successivi che, a fine anno, confluirà di nuovo nel risultato di amministrazione.

CONTABILIZZAZIONE ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'

Riguardo alle eventuali anticipazioni di liquidità relative al fondo per le demolizioni delle opere abusive, disciplinate dall'articolo 32, comma 12, del DI 269/2003 che devono essere rimborsate dai Comuni alla Cassa depositi e prestiti entro 60 giorni dall'effettiva riscossione delle somme a carico dei responsabili degli abusi, e in ogni caso, trascorsi cinque anni dalla data di concessione delle anticipazioni (art. 1, comma 1, del Decreto Mef 23 luglio 2004), la contabilizzazione avviene come segue:

- a) l'entrata derivante dall'anticipazione da parte della Cassa DD.PP. è accertata nel titolo VI Accensione di prestiti;
- b) la spesa riguardante il rimborso dell'anticipazione alla Cassa DD.PP. è impegnata nel titolo IV della spesa con imputazione al medesimo esercizio.

Considerato il rischio del mancato incasso, in base al D.M. 1.8.2019 è necessario effettuare un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari almeno al 20% dell'importo, accantonamento che ogni anno dovrà fare riferimento al residuo ancora esistente fino alla completa restituzione.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

Nel 2019 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al Dlgs.231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'art. 222 del TUEL, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2022 (art. 68, manovra 2020)

Nel caso in cui l'esercizio di tesoreria sia affidato alla società Poste italiane Spa (art. 40, comma 1, legge 448/1998), che può avvenire mediante affidamento diretto in deroga alle procedure del codice degli appalti, non essendo la stessa autorizzata a concedere anticipazioni di cassa, per tale necessità è possibile, sulla base di apposite convenzioni, ricorrere alla Cassa Depositi e Prestiti (l'art. 1, comma 878, della legge 205/2017)

Razionalizzazione della spesa pubblica

Spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca

Fermo restando i limiti previsti dall'articolo 6, comma 7, D.L.78/2010, convertito nella legge 122/2010 (riduzione dell'80% rispetto a quanto sostenuto nel 2009) , a decorrere dall'anno 2014 gli enti locali non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, **al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro** (art. 14, comma 1, D.L. 66/2014).

Sono da escludere dal taglio le spese per studi e consulenze finanziate da soggetti pubblici o privati (Corte dei Conti, Sezioni riunite con la deliberazione n.7/CONTR/11)

La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. (art. 1, comma 146, della legge 228/2012)

NB. Le consulenze superiori a 5.000 euro devono essere trasmesse alla Corte dei conti

L'art. 17, comma 27, della legge 102/2009 di conversione del D.L. 78/2009 prevede che sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva ministeriale, si deve redigere un analitico rapporto informativo riguardante i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, nonché le tipologie di lavoro flessibile, da trasmettere entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno nonché al Dipartimento della funzione pubblica.

Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato

Razionalizzazione della spesa pubblica

Spesa per sponsorizzazione

Divieto di sostenere tali spese

Spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e di rappresentanza

limite del 20% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009

Spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni

limite del 50% rispetto alla spesa sostenuta nel 2007

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo

Nessun limite è previsto per la realizzazione di mostre effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza (Art. 22, comma 5 quater, D.L. 50/2016 convertito nella legge 96/2017)

Riguardo alle spese di formazione, con il comma 2 dell'art. 57 del D.L. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla manovra 2020) è stata disposta, a decorrere dal 2020, l'abrogazione del limite previsto dall'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010.

Razionalizzazione della spesa pubblica

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture non può superare il 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011, limite che sale al 50% dei corrispondenti importi previsti per l'anno 2013 nel caso in cui gli enti non adempiano, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica previsto dall'art. 4 del DPCM 25 settembre 2014), con esclusione dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (quindi polizia locale), dei servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza e della manutenzione delle strade (art. 15 del DI 66/2014 e art. art. 1, comma 2, D.L. 101/2013)

Non esiste più alcun divieto di acquisto di autovetture nonché di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture previsto dall' 1, comma 636, legge 208/2015 fino al 2016

Spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa

A partire dal luglio 2019 è scattato il divieto di stipulare contratti di co.co.co. (art. 1, comma 1131, lettera f), della legge 145/2018)

Razionalizzazione della spesa pubblica

Acquisto immobili

A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli enti territoriali possono effettuare operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Le suddette disposizioni non si applicano agli enti locali che procedono alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi.

(art. 14 bis, D.L. 50/2017 convertito nella legge 96/2017)

Razionalizzazione della spesa pubblica

Blocco canoni di locazione pagati dagli enti locali **????**

E' prorogato al 2019 il blocco dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, dei canoni dovuti dagli enti locali, per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali, con riferimento sia ai contratti in essere che a quelli di nuova sottoscrizione.

(art. 1, comma 1133, lett. b), legge 145/2018)

Rinegoziazione contratti locazione passiva (art. 73 manovra 2020)

Le amministrazioni pubbliche possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'art. 3 del D.L. 06/07/2012, n. 95 e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle condizioni e nei termini previsti di seguito.

Le Amministrazioni, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione, e, entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare ridotto del 15%. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.

Razionalizzazione della spesa pubblica

Entro 30 giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui andrà data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'art. 2, comma 222 e ss. della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza

Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, alle Amministrazioni è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto ai termini e alle condizioni sopra riportate.

In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'art. 2, comma 222 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. per la ricerca di una nuova soluzione allocativa. Qualora le Amministrazioni di cui al primo periodo dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222 e ss., della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono reperiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa pari al per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.

Disciplina acquisto beni e servizi

Acquisto beni e servizi informatici

Riguardo agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

La programmazione degli acquisti deve avvenire sulla base del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione predisposto dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

Le amministrazioni possono acquisire beni o servizi informatici al di fuori della programmazione solo con autorizzazione dell'organo di governo e comunicandolo all'Agid.

Le violazioni costituiscono presupposto per responsabilità disciplinare e danno erariale (art. 1, comma 517, legge 208/2015)

PERSONALE

CONTRATTI.

Riguardo al nuovo CCNL, essendo inserite nella manovra 2020 le previsioni dei relativi importi, sarà necessario inserire un accantonamento la cui stima si aggiorna intorno all'1,9% del monte salari per l'anno 2016 rivalutato del 3,48%, che sale al 3,5% a decorrere dal 2021, naturalmente al netto degli importi stanziati sia per la vacanza contrattuale sia per l'elemento perequativo.

FONDO SALARIO ACCESSORIO

Con l' art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019 (decreto crescita) è previsto che il limite al trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, in proporzione all'aumento o diminuzione del personale rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, considerato come base permanente di calcolo, compresi gli incarichi di posizione organizzativa.

Quindi il limite del fondo del salario accessorio non sarà più quello determinato nel 2016 ma il valore pro-capite ottenuto dal rapporto tra il fondo dell'anno 2018 ed il personale presente al 31 dicembre 2018 che non potrà essere superato a partire dall'anno 2019.

In altri termini ciò che non potrà essere superato non sarà il valore del fondo ma il salario accessorio pro-capite.

Dall'interpretazione letterale della norma sembrerebbe che tale disposizione si riferisca esclusivamente ai Comuni escludendo, pertanto, le Città metropolitane, le Province, le Unioni di comuni e le Comunità montane.

Con tutta probabilità la disposizione sarà applicata dal 2020.

CONTABILIZZAZIONE INCENTIVI TECNICI

Con il D.M. 1.8.2019 vengono definite le modalità di contabilizzazione degli incentivi tecnici.

Gli impegni riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Dlgs 50/2016 (compresi i relativi oneri contributivi ed erariali) devono essere assunti all'interno degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono e, quindi al titolo 1° se riguardano servizi e forniture ed al Titolo 2° se riguardano spese di investimento.

Contemporaneamente per tali importi devono essere emessi un mandato di pagamento su tali impegni ed una reversale sul Titolo 3° entrata - Rimborsi e altre entrate correnti - categoria Altre entrate correnti n.a.c. - voce del piano dei conti finanziario «Fondi incentivanti il personale (articolo 113 del Dlgs 50/2016)» e la spesa deve poi essere impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per il salario accessorio.

Gli accertamenti alla voce del piano finanziario e la liquidazione degli impegni correlati non generano ovviamente formazione di ricavi o costi.

Analoghe modalità di registrazione si applicano anche per la quota del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 113 («fondo innovazione») destinata all'acquisto beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti d'innovazione, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

Infatti contestualmente all'assunzione degli impegni a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i lavori, servizi e forniture dovranno essere emessi un mandato di pagamento su tali impegni ed una reversale sul Titolo 3° entrata - Rimborsi e altre entrate correnti - categoria altre entrate correnti n.a.c., con impegno della quota tra le spese correnti o di investimento in base alla natura economica della spesa medesima.

PERSONALE

MODALITA' DI ASSUNZIONI

Il comma 360 dell'art. 1, della legge 145/2018 prevede che a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, procedano al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottare **entro due mesi dalla data di entrata** in vigore della legge 145/2018 come previsto dal comma 300.

Le forme di reclutamento dovrebbero essere organizzate per tutte le Pa dalla Funzione Pubblica

Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 145/2018, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità volontaria previste dall'art. 30 del medesimo Dlgs.165/ 2001 (art. 3, comma 8, legge 56/2019) [legge concretezza]

PERSONALE

GRADUATORIE

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter del Dlgs. 165/2001 le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le P.A. rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data della loro pubblicazione. Disposizione confermata dall'art. 1, comma 361, della legge 145/2018.

Con i commi 361 e 365 dell'art. 1, della legge 145/2018, come integrati dall'art. 14 ter del D.L. 4/2019 convertito nella legge 26/2019, si dispone che le graduatorie dei concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge sono utilizzate esclusivamente per la nomina dei vincitori e per sostituire gli stessi qualora questi non prendano servizi o cessino nel periodo di validità della graduatoria, senza, cioè, la possibilità di effettuare successivamente, da parte dell'ente, lo scorrimento dagli idonei non vincitori, fatta eccezione per il personale educativo (art.33, comma 2 bis, D.L.34/2019 convertito nella legge 58/2019).

Resta la possibilità di utilizzarle per l'assunzione di personale a tempo determinato prevista dall'art. 36, comma 2, del Dlgs 165/2001. (del. 41/2019 Corte dei conti Marche).

Le graduatorie possono essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni vigenti, le assunzioni delle categorie protette.

A partire dal 1.1.2019 non è più possibile, altresì, attingere da graduatorie di altri enti.

PERSONALE

Con il comma 362 dell'art. 1, della legge 145/2018, come modificato dall'art.6 bis del D.L. 101/2019 convertito nella legge 128/2019 (decreto crisi aziendali), viene disposto che la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

- a) la validità delle graduatorie approvate tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016 è estesa al 30 settembre 2020
- b) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 e' estesa fino al 31 marzo 2021;
- c) la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 e' estesa fino al 31 dicembre 2021;
- d) la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2019 ha durata triennale, decorrente dalla data di approvazione di ciascuna graduatoria.

E' possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2015 entro e non oltre il 30 settembre 2020.

E' altresì possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e previo superamento da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità.

Nella manovra 2020 sarà prevista la possibilità dello scorrimento fino al 30% dei posti per le graduatorie post 2019 (come precisato dal Ministro della P.I. in risposta ad una interrogazione parlamentare)

Con l'art. 33, comma 2 ter, del D.L. 34/2019, convertito nella legge 58/2019, è prevista, per l'assunzione del personale educativo dei Comuni, la possibilità di utilizzare le suddette graduatorie anche dopo la scadenza.

CONTROLLI LIMITI IN MATERIA DI PERSONALE

LIMITI ALLA SPESA DI PERSONALE

Gli enti **con popolazione superiore a 1.000 abitanti** assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis, del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014)

L'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 (decreto crescita) prevede la possibilità da parte di tutti i Comuni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, **non superiore ad una certa percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione**

Con Decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo 29 giugno, saranno individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.

I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti dei primi tre titoli relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia, dovranno procedere ad una graduale riduzione annuale fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100%.

A decorrere dal 2025 i comuni che registreranno un rapporto superiore al valore soglia dovranno applicare un turn over pari al 30% fino al conseguimento del predetto valore soglia.

PERSONALE

ADEMPIMENTI PRELIMINARI condizionanti qualsiasi tipo di assunzione:

- a) Approvazione programma triennale del fabbisogno del personale (art. 91, comma 1, del Dlgs. 267/2000) e la trasmissione del programma alla Funzione pubblica entro 30 giorni dall'adozione (art. 6 ter, comma 5, Dlgs. 165/2001)
- b) Piano della performance (art. 10, comma 1, lett. a) e c) combinato con l'art. 15, comma 2, lett. b) e c) del Dlgs. 150/2009). **Anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance** ([Sezione . Controllo Sardegna del. n. 1/18](#))
- c) approvazione Piano triennale di azioni positive (pari opportunità) (art. 48 comma 1, del Dlgs.198/2006)
- d) verifica dell'eventuale presenza di situazioni che rilevinò eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria (adempimento a carico dei dirigenti o responsabili di servizio (art. 16 della legge 183/2012)
- e) rispetto del limite relativo alla spesa del personale.
- f) rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (art. 9, comma 3-*bis*, del DI 185/2008, convertito dalla legge 2/2009, modificato dall'art. 27 del DI n. 66/2014);
- g) rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. La sanzione cessa all'atto di approvazione e invio dei documenti. (art. 9, comma 1-*quinquies*, del DL. 113/2016)

PERSONALE

Limiti alle assunzioni a tempo determinato

Le limitazioni contenute nell'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L.296/2006 *ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009* (art.11, comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014). Pertanto gli oneri per il tempo determinato devono essere contenute entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 (oppure, in caso di mancanza di spesa in quell'anno, di quella concernente la media del triennio 2007-2009). Per le amministrazioni che non sono in linea con la riduzione della spesa di personale, il limite è pari al 50% della spesa 2009.

Qualora un Comune, per una serie di motivi, non abbia sostenuto anche nel triennio 2007/2009 alcuna spesa per lavoro flessibile, soccorre l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui l'Ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'Ente.

Ai sensi dell'art. 50, comma 3 del nuovo CCNL 2016/2018 Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5

PERSONALE

L'art. 22, comma 1, D.L. n. 50/2017 convertito nella legge 96/2017 concede poi, alcune deroghe al tetto di spesa per le assunzioni flessibili a carattere stagionale, laddove sia dimostrato il rispetto delle seguenti condizioni:

- gli oneri devono essere interamente finanziati da privato nell'ambito di accordi di sponsorizzazione e/o di collaborazione;
- prima di poter essere utilizzate, le risorse di cui al punto precedente, devono essere preventivamente incassate da parte dei comuni;
- le assunzioni devono essere finalizzate alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali;
- devono essere rispettate le procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica

Infine le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi per conto di terzi in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso.

(vedasi regolamento predisposto dall'ANCI)

(Art. 22, comma 3 bis, D.L. 50/2016, convertito nella legge 96/2017)

Le suddette spese sono contabilizzate in partite di giro e, quindi, escluse dai limiti della spesa complessiva in sintonia con quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la [deliberazione n. 21/2014](#) in cui si afferma che sono da considerarsi escluse ai fini della determinazione dei limiti di spesa di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006 le quote totalmente finanziate a valere su fondi comunitari e privati..

PERSONALE

In ogni caso non rientrano nei suddetti limiti le assunzioni per mobilità purché avvengano fra enti sottoposti allo stesso regime di limitazione (v. art. 1, c. 47, legge 311/2004 e nota n. 46078/2010 della Funzione Pubblica e Del. n. 59/2010 sezioni riunite Corte dei conti).

Gestione associata funzioni fondamentali

UNIONI - CONVENZIONI

L'art. 1, comma 2 bis, del D.L.91/2018 convertito nella legge 108/2018 ha modificato i termini entro i quali obbligatoriamente devono essere esercitate le funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5.000 abitanti prevedendo che gli stessi devono assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 **entro il 30 giugno 2019.**

Con l'art. 11, bis, comma 1, della D.L. 135/2018 convertito nella legge 12/2019 il termine è stato ulteriormente **prorogato al 31 dicembre** in attesa di essere definitivamente abrogato dal tavolo tecnico politico che sta preparando la riforma del TUEL.

Da sottolineare che con la recentissima sentenza n. 33/2019 la Corte costituzionale ha bocciato la norma nella parte in cui non prevede la possibilità di dimostrare, per la particolare collocazione geografica, l'impossibilità, con le forme associative imposte, di realizzare economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza .

ANTICIPAZIONE A FAVORE APPALTATORE

Anticipazione a favore dell'appaltatore

(art. 35, comma 18, Dlgs. 50/2016 e art. 1. comma 20, lett. g.3, D.L. 35/2019, convertito nella legge 55/2019)

Sul valore stimato per «ogni tipo di appalto», dunque anche ai servizi e forniture (*da intendersi: "valore del contratto"*) viene calcolato l'importo dell'anticipazione **del prezzo pari al 20%** da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

In merito potrebbero verosimilmente nascere problemi riguardo alle risorse a disposizione.

Poiché l'anticipazione del prezzo rappresenta sostanzialmente un'anticipazione di cassa a fronte della quale l'ente si trova a dover "prestare" dei soldi all'appaltatore, sarebbe più opportuno contabilizzare tale anticipazione tra le concessioni di crediti anziché sul capitolo dell'opera, servizio o fornitura, al titolo 3, categoria 02 o 03 a seconda che il credito sia a breve o lungo termine.

Secondo tale impostazione, a fronte dell'impegno al titolo 3 della spesa, dovrebbe essere disposto un accertamento di entrata al Titolo 5 a fronte del credito che l'ente vanta verso l'operatore economico, sul quale sarebbero disposte le reversali di incasso man mano che l'anticipazione viene assorbita

TERMINI DI PAGAMENTO PER OPERE PUBBLICHE

Art. 113-bis, Dlgs. 50/2016 (Termini di pagamento. Clausole penali)
(articolo così sostituito dall'art. 5 della legge n. 37 del 2019, in vigore dal 26 maggio 2019;

1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile

TERMINI DI PAGAMENTO PER OPERE PUBBLICHE

4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

POSSIBILITA' DI INDEBITAMENTO

Con l'art. 10, comma 2, della legge 243/2012 viene stabilito che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

Non si potranno pertanto contrarre, ad esempio, debiti di durata ventennale per acquisire beni per cui è prevista una vita utile di 5 anni.

Resta ovviamente in vigore, comunque, l'art. 1, comma 539, della legge 190/2014 in base al quale l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera:

- **Il 10% a decorrere dall'anno 2015**

delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

L'art. 1, comma 867, della legge 205/2017 prevede la possibilità ancora per l'anno 2020 di utilizzare liberamente le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui.

DEBITI ENTI LOCALI

Nella considerazione degli elevati tassi attualmente applicati dalla Cassa DD.PP. Sui mutui in corso (tasso medio del 4,5% rispetto all'1,1% dei tassi medi dei titoli emessi dallo Stato), la manovra 2020 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, saranno stabiliti modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 **(possibilità di rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali).**

La disposizione prevede che la riduzione avvenga anche attraverso accollo da parte dello Stato senza, però, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò potrà avvenire (vedasi relazione tecnica sulla manovra) atteso che l'accollo dei mutui da parte dello Stato determinerebbe effetti positivi in termini di riduzione degli oneri finanziari, considerato che il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo è minore quando è riferito allo Stato.

(art. 69 manovra 2020)

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del DPR 600/1973 che affidano il compimento di un'opera o di un servizio a un'impresa sono tenuti al versamento delle ritenute erariali, dell'addizionale regionale all'IRPEF e addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

L'obbligo permane per tutta la durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza prevista per il versamento stesso, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici sono tenute a:

- a) versare l'importo dovuto su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici
- b) i dati identificativi del bonifico effettuato
- c) trasmettere l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente
- d) tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti.

Nel caso in cui alla stessa data sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria, quest'ultima puo' allegare alla suddetta comunicazione la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

Qualora gli adempimenti non avvengano entro il suddetto termine di 5 giorni ma entro novanta giorni dallo stesso termine, il committente procede al versamento delle somme, provvedendo, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e addebitando allo stesso gli interessi e le sanzioni versati.

Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili dei versamenti in caso di mancato rispetto dei suddetti adempimenti.

Inoltre, nel caso di mancato rispetto di uno solo dei suddetti adempimenti ovvero abbiano effettuato una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite, dandone comunicazione entro novanta giorni all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute, e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e' stato sospeso.

I committenti sono responsabili del tempestivo versamento nei limiti di quanto hanno ricevuto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data, nonchè integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.

Qualora le imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici non ricevano da parte del committente entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata comunicazione dell'avvenuto pagamento ne devono dare comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro i soliti 5 giorni prima della scadenza del termine del versamento, allegando una certificazione riguardante il possesso dei seguenti nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute:

- a) risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a euro 2 milioni
- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione

Tale certificazione è messa a disposizione delle singole imprese entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (30 marzo 2020) mediante canali telematici e l'autenticità della stessa e' riscontrabile dal committente mediante apposito servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

I soggetti, obbligati in base alle disposizioni di cui al presente articolo, non eseguano, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, il versamento delle ritenute, sono soggetti alle sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, del Dlgs.471/1997 e dall'art. 10-bis del Dlgs. 7/ 2000.

(art. 4, D.L. 124/2019)

BILANCIO CONSOLIDATO

Delibere e termini

La redazione del bilancio consolidato per i Comuni fino a 5.000 abitanti è facoltativa (art. 1, comma 831, della legge 145/2018).

Per tutti gli altri enti, ai fini della redazione del bilancio consolidato è necessaria la preventiva approvazione da parte dell'organo esecutivo degli elenchi riguardanti il GAP (Gruppo amministrazione pubblica) ed il perimetro di consolidamento.

Entro quali termini?

- a inizio anno occorre adottare la delibera di approvazione "provvisoria" degli elenchi con lo scopo di individuare preventivamente i soggetti per i quali dovrà essere disposto il consolidamento, comunicando agli stessi tale circostanza unitamente alle opportune direttive riguardo alle informazioni che dovranno essere fornite ed ai relativi tempi:
- a esercizio concluso (da intendersi entro il termine di approvazione del rendiconto) dovrà essere aggiornata la suddetta delibera in relazione alle eventuali modifiche intervenute nel corso dell'esercizio, con ulteriore comunicazione agli enti interessati qualora l'elenco fosse modificato rispetto a quello iniziale. Gli elenchi definitivi dovranno essere inseriti nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Attenzione

Poiché per i piccoli Comuni la decisione di non redigere il bilancio consolidato è comunque una scelta esercitabile dai loro organi consiliari, secondo la Sezione Autonomie della Corte dei conti con le linee guida approvate con deliberazione n. 18/2019, questi enti dovrebbero formalizzare la scelta con apposita deliberazione consiliare, con cui adeguatamente motivare che gli elementi offerti dalla contabilità finanziaria assolvono compiutamente alle finalità informative ritenute necessarie, delibera che dovrebbe poi essere trasmessa alla BDAP entro gli stessi termini previsti per la trasmissione del bilancio consolidato.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022

GRAZIE

PER L'ATTENZIONE